

CCLXX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il presidente dà lettura di una lettera con la quale l'onorevole Sella presenta la sua dimissione dall'ufficio di deputato — Propongono che non venga accettata la dimissione il presidente del Consiglio ed i deputati Nicotera, Ercole, Coppino, Cavalletto, Filopanti, Trompeo. — Il ministro degli affari esteri propone che l'interrogazione del deputato Berio sia svolta dopo la votazione della legge elettorale ed il presidente del Consiglio fa analoga proposta per l'interpellanza proposta dal deputato Ricotti. — Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile — Sull'articolo 45 parlano i deputati Peruzzi, Indelli, il relatore ed il ministro dei lavori pubblici — Si approva l'articolo 45 — Sull'articolo 46 parlano i deputati Peruzzi, Cavalletto, il ministro ed il relatore — Approvansi l'articolo 46 ed i successivi fino al 49 — Sovra un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Cavalletto parlano il deputato Cocco-Ortu, il relatore ed il ministro — Il deputato Cavalletto ritira la sua proposta — Si approvano gli articoli dal 50 al 53 — Il deputato Trompeo propone la soppressione di alcune parole all'articolo 54 — Si approvano gli articoli dal 54 al 57 ed ultimo — In seguito ad invito del presidente della Camera si fanno brevi osservazioni sulla forma dell'articolo 33 dal relatore, dal deputato Cavalletto e dal ministro.

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivo di famiglia l'onorevole Riberi di giorni 6; l'onorevole Canzi di 10. Per motivi di salute: l'onorevole Secondi di giorni 5; l'onorevole Simeoni di 5. Per ufficio pubblico: l'onorevole Gorla di giorni 10.

(Sono accordati.)

ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DA DEPUTATO DELL'ONOREVOLE QUINTINO SELLA.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera: (*Segni d'attenzione*)

« Biella, 17 gennaio 1882.

« Signor presidente,

« La mia salute non mi concede di esercitare l'ufficio di deputato con la necessaria diligenza. È

quindi mio dovere di rassegnare le mie dimissioni e prego V. E. e la Camera di prenderne atto.

« Con la più alta osservanza.

« Quintino Sella. »

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Io spero che la Camera sarà unanime nel deliberare di non prendere atto delle dimissioni offerte dall'illustre nostro collega Quintino Sella. Noi tutti possiamo apprezzare il delicato sentimento da cui fu mosso l'onorevole deputato Sella nella sua determinazione, ma non possiamo, non dobbiamo assecondarlo, perchè non possiamo e non dobbiamo privare il Parlamento e il paese dell'opera di un uomo che si chiama Quintino Sella.

Quindi noi dobbiamo limitarci a far voti perchè egli possa riacquistare fra breve la sua pristina salute e venire di nuovo a riprendere in questa Camera un posto da lui sì lungamente e con tanto onore occupato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Io non farò che associarmi ai senti-

menti espressi dall'onorevole presidente del Consiglio; e siccome egli non ha fatto proposte, e l'abitudine della Camera è di non prendere atto delle dimissioni, ma di accordare un congedo, così io propongo che si accordi un congedo di 6 mesi all'onorevole Sella.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io mi associo di cuore alle solenni dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, e dico, come ho avuto occasione di dire altra volta, che quando un uomo ha reso così importanti servigi alla patria, come l'onorevole Sella, non ha diritto di dimettersi e deve restare in Parlamento.

Mi associo quindi alla proposta dell'onorevole Nicotera, e mi auguro che le condizioni di salute dell'onorevole Sella migliorino talmente da permettergli di tornar presto a sedere tra noi. Siccome di consueto si sogliono accordare 3 mesi di congedo, io di gran cuore accetto questi 3 mesi.

Voci. Sei mesi!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino.

COPPINO. Sono lieto di associarmi così alla proposta del Governo, come alle preghiere degli onorevoli deputati, i quali mi hanno preceduto; e fo voti anche io perchè la salute restaurata permetta all'onorevole nostro collega di sedere al più presto possibile tra noi.

Amici o avversari che siano, tutti coloro che hanno resi servigi alla patria, sarebbe una grave disgrazia se la sorte dovesse privarci del concorso della loro opera, e sarebbe una disgrazia anche maggiore, se, pur vivi, non potessimo giovarci dei loro consigli e del loro aiuto. Prego quindi la Camera di non prendere atto della domanda dell'onorevole Sella, e concedere a lui un congedo per quel tempo che sia più breve per noi, e sufficiente per la sua salute.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Addolorato dalla malattia che ci toglie temporaneamente l'onorevole Sella, io pure sono lieto delle manifestazioni unanimesi che il presidente del Consiglio e gli altri oratori hanno già espresso, affinchè questo illustre nostro collega rimanga tra noi. Io spero che la sua salute presto si ristabilirà, e che l'onorevole Sella, valido, potrà tornare presto tra noi a continuare i suoi servizi al Re e alla patria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filopanti.

FILOPANTI. Domandai di parlare prima dell'onorevole Nicotera nell'intendimento, che anche da que-

st'estrema parte della Camera si esprimesse un assenso alla nobile proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. Io non ho bisogno di aggiungere altro; dico soltanto che ove si trattasse di dare un voto che portasse immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'onorevole Sella, coscienziosamente voterei in senso contrario. (*Si ride*) Ma trattandosi di salvare alla Camera un'illustrazione come quella di Quintino Sella, io con uguale coscienza voterò in favore.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

TROMPEO. Mi unisco con tutto il cuore alle proposte fatte dai nostri onorevoli colleghi, perchè non siano accettate le dimissioni dell'onorevole Sella. Recenti notizie da Biella recano che la sua salute va notevolmente migliorando, talchè è sperabile che entro pochissimi giorni il nostro egregio collega possa essere completamente ristabilito. Per la qual cosa io vorrei pregare l'onorevole Nicotera di non insistere nella sua proposta per un congedo, poichè la non accettazione pura e semplice delle dimissioni mi pare che significherebbe meglio il desiderio vivissimo della Camera di avere, al più presto possibile, fra noi l'illustre Sella, affinchè possa cooperare agli importanti e molti lavori che stanno davanti alla Camera stessa.

NICOTERA. Domando di parlare.

TROMPEO. Quindi io pregherei la Camera di limitarsi a non prendere atto delle offerte dimissioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. La consuetudine ormai invalsa in questo Parlamento non è di non accettare le dimissioni puramente e semplicemente, ma, non accettandole, di accordare invece un congedo. Ordinariamente, quando non si accettano le dimissioni, si accorda un congedo di un mese, di due, o di tre al massimo: ma dopo che il Governo, per bocca dell'onorevole presidente del Consiglio, è stato il primo a parlare e ad esprimere quello che, del resto, è nella coscienza di tutta la Camera, il desiderio cioè che le dimissioni non siano accettate, mi è sembrato più conveniente, a completare la manifestazione, che il congedo fosse, piuttosto che di tre, di sei mesi.

In quanto poi al sollecito ritorno alla Camera dell'onorevole Sella, anch'io faccio voti vivissimi che si verifichi presto, perchè questo ci darà la soddisfazione di vederlo completamente ristabilito; ed il congedo di sei mesi non gli impedisce di ritornare anche dopo otto giorni. Ecco perchè io insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, ella non fa proposta?

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

ERCOLE. No, onorevole presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera propone che la Camera invece di prendere atto delle dimissioni dell'onorevole Sella gli accordi un congedo di sei mesi.

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva ad unanimità la proposta dell'onorevole Nicotera.)

SI ANNUNZIANO ALLA CAMERA UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BERIO ED UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO RICOTTI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro degli affari esteri, do lettura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta e già annunciata ieri alla Camera:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sui danni che cagiona all'Italia la casa di giuoco di Monte Carlo (Principato di Monaco).

« Berio. »

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se e quando intenda di rispondere a quest'interrogazione.

MANCINI, ministro degli affari esteri. Essendo già all'ordine del giorno per domani la discussione della legge elettorale, ed essendo state presentate parecchie interrogazioni ed interpellanze, a me pare di interpretare il desiderio della Camera, chiedendo che il loro svolgimento sia stabilito immediatamente dopo la discussione della legge elettorale.

Che se la Camera credesse stabilire per questo anche un giorno preciso della entrante settimana, noi siamo pronti ed accettiamo le interpellanze tenendoci fin da ora agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone che la Camera voglia stabilire di udire lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Berio, dopo che sia compiuta la discussione della legge sulla riforma elettorale politica.

Onorevole Berio, consente ella?

BERIO. Sì.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro degli affari esteri, do lettura di una domanda d'interpellanza, annunciata ieri alla Camera: « Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri e l'onorevole presidente del Consiglio interno alle condizioni della nostra politica estera, ed alle

conseguenze che ne potrebbero derivare sull'indirizzo da darsi alla difesa dello Stato.

« Ricotti. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io faccio alla Camera la proposta che già è stata fatta dall'onorevole mio collega, il ministro degli affari esteri; siamo pronti ad accettare e discutere la interpellanza dell'onorevole Ricotti dopo la discussione della legge elettorale, che è posta all'ordine del giorno di domani. Se però si credesse che convenisse fissare un giorno siccome la discussione della legge elettorale non occuperà molte tornate, noi, come ha già detto l'onorevole mio collega, saremmo disposti a fissare uno dei primi giorni della settimana prossima per la discussione così della interrogazione dell'onorevole Berio, come della interpellanza dell'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Io la ringrazio e non ho difficoltà di accettare la sua proposta. Solamente per essere più chiaro, mi pare che se la discussione della legge elettorale andrà speditamente, io potrei aspettare per lo svolgimento della mia interpellanza, che la discussione della legge stessa sia esaurita. Quindi se terminerà prima di lunedì, io proporrei di iscrivere all'ordine del giorno per la tornata di lunedì stesso lo svolgimento della mia interpellanza, salvo a deferirla ad altro giorno, se il disegno di legge sulla riforma elettorale non sarà stato ancora votato in quel giorno.

Ma se fosse votato prima di lunedì, io potrei anche accettare la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ricotti proporrebbe che, data la ipotesi che la discussione della legge elettorale sia esaurita fra venerdì e sabato, lunedì si svolga la sua interpellanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Poichè può essere dubbio che la legge elettorale possa essere interamente discussa e votata in due giorni, e siccome nei giorni di lunedì, per certe circostanze che ciascuno di noi conosce, molte volte accade che la Camera non sia molto numerosa, almeno nelle prime ore della tornata, perciò, se l'onorevole Ricotti acconsente, io proporrei di fissare per la sua interpellanza la seduta di martedì.

PRESIDENTE. Onorevole Ricotti, acconsente?

RICOTTI. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora per martedì porremo all'ordine del giorno della Camera l'interrogazione dell'onorevole Berio, e l'interpellanza dall'onorevole Ricotti. Così rimarrà stabilito.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO DEL GENIO CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile.

Ieri la Camera approvò la legge fino all'articolo 44 inclusivo. Verremo ora all'articolo 45. Ne do lettura:

« Art. 45. I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico di ingegnere o titolo equivalente, potranno essere nominati anche ingegneri capi di prima classe.

« Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo, con grado accademico d'ingegnere, od altro equivalente, potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianità rispettiva:

« Ingegneri capi di 2ª classe, od ordinari di prima, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico;

« Ingegneri ordinari di 2ª o di 3ª classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado d'ingegnere di locomozione e manutenzione.

« Ingegneri allievi, se hanno superato solamente quello per ingegneri allievi nel genio civile. »

INDELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che, siccome è sperabile che la discussione di questo disegno di legge finisca oggi, io intenderei che si passasse alla votazione di esso a scrutinio segreto oggi stesso. Quindi prego gli onorevoli deputati di non allontanarsi dall'Aula, e tanto meno da Monte Citorio.

Ha facoltà di parlare sull'articolo 45 l'onorevole Peruzzi.

PERUZZI. Io avrei alcune spiegazioni da chiedere su quest'articolo. Domanderei all'onorevole relatore della Commissione se la differenza di dizione che leggo tra il paragrafo primo ed il secondo ha un motivo, ed in caso diverso io proporrei che fosse adoperata per i due paragrafi la stessa parola *titolo equivalente*.

Rileggo i due paragrafi:

« I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico di ingegnere o titolo equivalente, potranno essere nominati anche ingegneri capi di 1ª classe.

« Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo, con grado accademico d'ingegnere od altro equivalente, potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianità rispettiva. »

Ora io ritengo che nel secondo paragrafo quando si dice « con grado accademico d'ingegnere od altro equivalente » si voglia dire la stessa cosa che nel primo paragrafo ove è detto « con grado accademico di ingegnere, o titolo equivalente potranno essere nominati anche ingegneri di prima classe. »

A questo proposito giova rammentare che nella relazione della Commissione a pagina 10, è detto quanto segue:

« Fra gli straordinari addetti al servizio delle opere pubbliche trovansi alcuni tecnici muniti del diploma professionale della sezione speciale di meccanica e costruzioni, rilasciato dall'istituto tecnico di Firenze prima del 1875.

« L'istituto fondato dal granduca Leopoldo II nel 1853 comprendeva, oltre la sezione fisico-matematica e quella di agrimensura, una speciale di meccanica e costruzioni considerata quasi come il politecnico della Toscana. Il Congresso degli ingegneri tenutosi in Roma nel 1877, sebbene la sua deliberazione avesse carattere restrittivo, considerò come ingegneri gli allievi dell'istituto stesso. Così opinò anche il Congresso in Napoli nel 1879.

Negli Stati pontifici, come in altri, non esisteva il grado accademico di ingegnere. Il grado accademico più elevato nella Facoltà matematica era quello di dottore, e dopo tre anni di pratica presso un ingegnere o nella scuola di applicazione in Roma, si otteneva la patente di libera pratica. »

Senza intendere di restringere quanto è detto nel brano di relazione di cui ho dato lettura, propongo che si adottino anche nel secondo paragrafo le parole *o titolo equivalente*; credo che Commissione e Ministero vorranno acconsentire a questa mia proposta, tenendo conto degli insegnamenti che esistevano negli antichi Stati d'Italia, e mi affido pienamente che per coloro che sono provenienti da questo istituto, la Commissione del personale vorrà considerare gli studi che hanno fatto ed i certificati che potranno produrre; imperocchè nel 1867 furono soppressi e passati all'istituto tecnico gli insegnamenti di meccanica ed altri insegnamenti matematici, che si davano prima nell'istituto di belle arti, dal quale uscivano ingegneri. Molti di questi ingegneri sono oggi in alti gradi al servizio dello Stato. Io non intendo di far proposte di carattere del tutto speciale, la Commissione del personale penserà a questo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Peruzzi, e debbo inoltre pregare l'onorevole ministro di dirmi se egli è in grado di fare una dichiarazione, intorno alla interpretazione della seconda parte di questo articolo 45. Secondo il di-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

segno di legge i commissari tecnici di sorveglianza sull'esercizio delle strade ferrate, purchè abbiano un grado accademico d'ingegnere o un titolo equivalente, possono essere nominati ingegneri capi di prima classe. L'onorevole ministro ha spiegato ieri perchè in questo articolo si è usata la frase facoltativa che colui che ha i requisiti voluti, *potrà*, anzichè *dovrà* essere nominato. Egli disse che quando non vi sieno altre osservazioni da fare su quelli che debbono essere nominati, essi hanno un vero diritto. Ma naturalmente ciò non basta, perchè possono esservi ragioni, demeriti speciali sull'idoneità per essere nominati. E questo esame appartiene al Governo.

La seconda parte poi di questo articolo parla degli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate, ed anche per essi si richiede il grado accademico d'ingegnere od altro equivalente, il quale altro equivalente, se si accetta la proposta dell'onorevole Peruzzi, verrebbe sostituito da altro titolo equivalente che io, come ho detto, accetto. Ma io domando la seguente spiegazione all'onorevole ministro. Secondo il disegno di legge gli altri ufficiali tecnici addetti alla sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, potranno essere nominati rispetto all'anzianità ingegneri capi di seconda classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico.

Ora questa condizione non v'è per la prima classe di veri commissari tecnici, vi è solo per i sotto-commissari. Comprendo che vi sono di coloro i quali si trovano di aver dato quest'esame per passare a sotto-commissari tecnici, vale a dire vi sono degli ufficiali tecnici per la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate, che hanno subito l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico. Perciò se si trova un ufficiale tecnico che ha subito quest'esame, ed è ingegnere, o possiede altro titolo equivalente, potrà essere nominato ingegnere-capo di seconda classe. Ma tra i commissari tecnici dell'esercizio delle strade ferrate ve ne sono parecchi, i quali non hanno superato quest'esame e sono d'antica nomina prima dell'ultimo regolamento. Essi hanno un esercizio antico, sono da lungo tempo nel possesso della loro qualità e delle loro funzioni. Ora, se si dovesse stare alla lettera dell'articolo proposto, costoro non potrebbero essere nominati ingegneri-capi di seconda classe, a meno che non si decidessero a dar l'esame, perchè, ripeto, in questo articolo è posto come condizione, che non solo si debba avere il titolo di ingegnere od altro equivalente, ma si deve aver superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico.

A mio modo di vedere vi sarebbe non solo una

disparità di trattamento, ma vi sarebbe un'ingiustizia manifesta a danno di coloro i quali si trovano già in esercizio da lunghi anni del loro ufficio di sotto-commissari tecnici, ed hanno il titolo e sono ingegneri. Questi anzi hanno già dato prove della loro idoneità; e l'esercizio delle loro funzioni equivale largamente ad un semplice esame superato.

Volete voi, signori, distruggere dei diritti acquisiti e creare una disparità di trattamento, o costringere vecchi ingegneri a dare un esame?

Io quindi non propongo un emendamento a quest'articolo; ma mi basta che il Governo e la Commissione facciano la dichiarazione che non s'intende con questa seconda parte di esso distruggere i diritti acquisiti, e che per conseguenza quelli i quali si trovino già nell'esercizio delle funzioni di sotto-commissari tecnici per la sorveglianza delle strade ferrate, sono equiparati a coloro che si trovano di aver superato semplicemente l'esame e potranno essere nominati ingegneri capi di seconda classe. Sarebbe un'ingiustizia, lo ripeto ancora, questa disparità di trattamento; ingiustizia tanto più grave in quanto il semplice esame non è altro che un giudizio sull'idoneità possibile, mentre un esercizio di funzioni protratto per moltissimi anni è più che un esperimento bastevole per coloro, che oltre a ciò posseggono il titolo, e la qualità d'ingegnere.

Spero che tanto l'onorevole ministro che l'onorevole Commissione vorranno dare queste spiegazioni e risparmiare alla Camera la discussione di una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. L'onorevole Peruzzi ha fatta una prima proposta, che al secondo comma dell'articolo 45 sia aggiunto: « o titoli equivalenti. » La Commissione intende che la dicitura dei due comma sia su questo punto di egual valore. Quindi non ha difficoltà ad accettare un emendamento così concepito: « con grado accademico di ingegnere o titolo equivalente. » Egli poi ha sollevata un'altra questione, quella dei diplomati della soppressa sezione di meccanica e costruzioni del regio istituto tecnico di Firenze. Al comitato per il personale spetta valutare l'equivalenza dei titoli, ma è certo che quando terrà presenti i voti già espressi dai congressi degli ingegneri tenuti in Roma ed in Napoli, e quando avrà esaminato il programma degli insegnamenti per quella sezione, e studiata la storia di quell'istituto, dovrà persuadersi che i diplomati che han fatto parte di quella terza sezione hanno un titolo equivalente a quello degli altri ingegneri, e quindi possono essere ammessi a godere dei vantaggi, che sono riservati a quelli che sono

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

forniti di titolo regolare. Quella terza sezione era un vero e proprio istituto speciale per gli ingegneri della Toscana.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Indelli, l'onorevole ministro credo che farà le più ampie dichiarazioni, e le più rassicuranti, inquantochè la questione è spiegata dalle disposizioni contenute nei due regolamenti del 1863 e del 1865. A quegli ingegneri che sono stati nominati, imperante il primo regolamento, necessariamente non si può domandare un esame, perchè hanno già acquistato il loro posto, il loro diritto, in base alle disposizioni che vigevano al momento della loro nomina. Quelli che nominati dopo il 1875, non avessero dato l'esame prescritto, dovranno sottostare alle prove stabilite dalle disposizioni del nuovo regolamento. L'onorevole ministro non avrà, spero, alcuna difficoltà di fare dichiarazioni consimili le quali, confido, potranno perfettamente soddisfare l'onorevole Indelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Io mi associo intieramente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, tanto per quello che riguarda la risposta all'onorevole Peruzzi, come per la risposta all'onorevole Indelli.

L'onorevole Peruzzi a questo articolo non domanda altro che la sostituzione delle parole « titolo equivalente » alle parole « od altro titolo equivalente. »

Siccome noi non abbiamo avuto altro in mente che questo, così non vi è alcuna difficoltà ad accettarla.

Il resto della proposta dell'onorevole Peruzzi, che io, per verità, non ho potuto intendere abbastanza completamente, mi pare che riguardi più l'articolo 46 che non il 45.

MARCHIORI, relatore. Potrebbe darsi che ve ne fossero anche in quel personale di quelli che sono sortiti dalla terza.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ad ogni modo, siccome in quel personale (cosa che a me non consta) potrebbe esserci qualcuno nelle stesse condizioni di origine, così la mia risposta per riguardo ai commissariati servirà anche per la questione più generale che si riferisce all'altro articolo.

Io ho già dichiarato nella discussione generale che riconosco perfettamente che i titoli dati dallo istituto toscano, accennato dall'onorevole Peruzzi, equivalgono a quelli delle Università negli altri regni e ducati dell'antica Italia; ben inteso classe per classe. I diplomi dell'uno valgono quelli delle

altre nella classe degli ingegneri, nella classe dei geometri, ecc.

Dunque tutta la questione si riduce all'esame che farà il Comitato delle materie, le quali saranno state insegnate, ed in forza delle quali sono stati dati i singoli diplomi. Quindi la parola *equivalente* non può lasciare alcun dubbio, perchè, se non fosse questo, non vedrei quale altro potesse essere il titolo equivalente: non è che questione di apprezzamento per ogni individuo.

Ma parmi che l'onorevole Peruzzi estenda di molto la questione col suo emendamento all'articolo 46. E dell'articolo 46 io parlo adesso perchè è la stessa cosa. All'articolo 46 egli propone nientemeno che d'aggiungere che potranno essere qualificati egualmente come ingegneri ed ascritti a diverse classi come ingegneri-capi anche coloro che non hanno altro titolo che quello del servizio prestato. Ora, trattandosi d'arrivare a questi limiti sconfinati, non ho modo di dare una risposta se non mi si determinano casi singoli i quali valgano a farmi concepire un'idea che oggi non ho. Chi non ha il titolo o d'ingegnere o di geometra, come può avere diretto grandi ed importanti opere pubbliche?

Può essere accaduto che una società abbia dato un collocamento ad uno qualunque, il quale poi, assistito dal suo ingegno naturale, abbia assunto delle funzioni che generalmente si ritengono tecniche, ma che poi di fatto non abbia esercitato che per mezzo di terzi.

Abbiamo, ad esempio, intelligentissimi direttori d'esercizi ferroviari che non si potrebbero nominare nemmeno ingegneri di terza classe. In grazia del loro ingegno possono benissimo stare alla direzione d'un esercizio di ferrovia, ma non possono farla da ingegneri.

Il direttore generale d'un esercizio ferroviario si serve degli ingegneri. È come il ministro dei lavori pubblici.

Senza intendere il linguaggio tecnico, può un uomo intelligente fare il ministro dei lavori pubblici perchè può valersi di elementi tecnici. Quindi se l'onorevole proponente dell'emendamento non ha una spiegazione concreta da darmi non posso comprendere la portata della sua proposta. Ad ogni modo se vi saranno casi in cui un uomo abbia diretto grandi lavori ed abbia dimostrato di avere realmente la qualità di ingegnere d'alto valore, il comitato l'apprezzerà; ma è mai possibile ciò fare in modo astratto con una legge? Mi pare che ciò sarebbe fuori del campo della legge stessa, poichè così verremmo a dare un diploma senza sapere a

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

chi applicarlo, non constandomi che alcuno si possa trovare in questa precisa condizione.

Se questo caso si verificherà potrà benissimo essere preso in considerazione e valere, secondo me, di titolo equivalente. Se uno avesse veramente diretto un grande lavoro come ingegnere, non andrei a ricercare tanto da che cosa ha origine il suo studio, purchè abbia la prova che questo studio esiste di fatto. Quindi anche una tale questione mi pare che, con la mia dichiarazione, possa ritenersi esaurita. Spero che l'onorevole Peruzzi si associerà a noi a non voler fare una dichiarazione nella legge, che mi pare proprio impossibile.

Quanto all'onorevole mio amico Indelli io ripeto le parole stesse del relatore: quelli che furono nominati nei commissariati delle ferrovie col regolamento del 1863 hanno già acquistato il loro titolo effettivo, e nessuno può chieder loro l'esame; quelli poi che sono stati nominati dopo il 1875 e non abbiano ancora dato l'esame, lo daranno, oppure produrranno dei titoli da cui risulti che non c'è bisogno di ulteriori prove. Ma la ragione per cui si è dovuto metter tale condizione è appunto una ragione di giustizia, e ne do una spiegazione. Quando 4 sopra 6, per esempio (perchè sono pochi di numero), hanno col regolamento del 1875 dovuto dar l'esame per occupare il posto effettivo, e 2 no, perchè non c'era il posto, o perchè, per una ragione qualunque, non furono indetti ancora gli esami, non mi par giusto che, abbiano o non abbiano fatto una buonissima prova, debbano puramente e semplicemente non far quello che hanno fatto gli altri. Ma di questi casi credo che non ne avverrà alcuno.

Una delle ragioni, poi, dell'esame che è richiesto qui ha fondamento in ciò: che nel commissariato delle ferrovie vi sono ingegneri del genio civile e vi sono estranei a quel corpo, quantunque da lungo tempo in servizio, e regolarmente in servizio. Fra quelli che appartengono al genio civile vi sono aiutanti che hanno dato l'esame e sono divenuti sottocommissari. Con questa legge accade questo: che uno degli aiutanti può passare perfino ingegnere capo. Ecco dunque dimostrato necessario che un tale salto (unicamente perchè si sono trovati alcuni di costoro ad occupare un posto di reggente) sia cautelato, se non altro, per giustizia rispetto ad altri, per effetto di un esame, come hanno dato tutti gli altri.

Io credo che dopo queste dichiarazioni l'onorevole Indelli non avrà più nulla a temere perchè, ripeto, questa legge non è fatta per altro che per abbon-

INDELLI. Domando di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... verso gl'individui, non per restringere, non per mendicare un favore quando sia fondato sulla giustizia. A noi importa che tutti abbiano l'attività necessaria e le qualità all'infuori della parte tecnica convenienti per impiegati che debbono occupare dei posti abbastanza importanti, specialmente quando si tratta di capi, affinchè il posto sia degnamente occupato sotto tutti i riguardi non solo tecnici ma anche di altro ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. Ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione delle spiegazioni date, che sono perfettamente conformi all'interpretazione che io dava al disegno di legge, e ne prendo atto.

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

PERUZZI. Siccome non vorrei essere richiamato alla questione dall'onorevole presidente, così non intendo di rispondere all'onorevole ministro adesso che siamo all'articolo 45 per quel che riguarda l'articolo 46; mi permetto soltanto di fargli due dichiarazioni: l'una della perfetta intelligenza in cui siamo relativamente all'interpretazione delle parole che sono in quest'articolo; l'altra che relativamente al mio emendamento all'articolo 46 si tratta, come ben disse l'onorevole ministro, di questione di fatto, ed in conseguenza io mi permetterò, quando l'onorevole presidente me lo consentirà, e quando verrà il momento, di fare una breve storia di fatti; la quale non riuscirà forse priva d'interesse per la Camera e sarà di qualche giovamento per alcuni ingegneri valentissimi...

PRESIDENTE. Sull'articolo 45 non vi sono proposte.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Meno quella della Commissione.

PRESIDENTE. Se non la mandano scritta io non posso leggerla.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Si tratta soltanto di aggiungere là dove dice *grado accademico*, le parole *o titolo equivalente*.

PERUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

PERUZZI. Io sono molto nemico dell'uso di parole diverse in una stessa legge per esprimere la stessa idea, perchè generalmente da questa diversità di espressioni nascono effetti spesso contrari alle intenzioni dei legislatori. Essendochè l'idea che si vuole esprimere nel secondo paragrafo è certamente eguale a quella espressa nel primo; così io proporrei che, come nel primo paragrafo è detto: « con

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

grado accademico di ingegnere o titolo equivalente, » nel secondo paragrafo si dicesse: « con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente. »

PRESIDENTE. La Commissione e l'onorevole ministro accettano questa locuzione?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Accetto.

MARCHIORI, relatore. È precisamente così che io l'aveva accettata.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti la sostituzione delle parole *o titolo equivalente*, alle altre *od altro equivalente*.

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Rileggo l'articolo 45:

« I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico di ingegnere o titolo equivalente, potranno essere nominati anche ingegneri capi di 1^a classe.

« Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo, con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianità rispettiva:

« Ingegneri capi di 2^a classe, od ordinari di 1^a, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico;

« Ingegneri ordinari di 2^a o di 3^a classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di ingegnere di locomozione e manutenzione.

« Ingegneri allievi, se hanno superato solamente quello per ingegneri allievi nel genio civile. »

Chi approva l'articolo 45 è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 46. Gli aiutanti del genio civile al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali abbiano grado accademico di ingegnere od altro equivalente, e ne sieno giudicati meritevoli, potranno essere nominati ingegneri ordinari di terza classe.

« Questa disposizione è applicabile agli ingegneri straordinari con diploma di ingegnere od altro equivalente, al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali coprano attualmente con lode, posti di capo-sezione effettivo, sotto-direttore od altro, di grado superiore od assimilabile. Tale facoltà transitoria è limitata alla metà dei posti disponibili.

« Gli ingegneri straordinari al servizio dello Stato da più di tre anni, i quali hanno ottenuta, in un concorso d'esami d'ammissione, la idoneità pel grado di ingegnere allievo nel genio civile, ma non furono ammessi per mancanza di posti disponibili, potranno essere nominati ingegneri allievi, per un quarto dei posti disponibili.

« Quelli fra gli ingegneri laureati, o forniti di titolo equivalente, dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici da più di due anni, i quali per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con decreto reale motivato, essere ammessi nel corpo del genio civile con grado e classe competente.

« Tale disposizione è limitata al primo anno dalla promulgazione della presente legge. »

Avverto che fra l'articolo che si discute e quello stampato c'è una differenza, cioè al penultimo capoverso sono state cancellate le parole: *mai però superiore a quello di ingegnere-capo*, che erano state messe per errore di stampa.

Ora l'onorevole Peruzzi propone a questo articolo la seguente aggiunta dopo il penultimo alinea:

« Potranno essere chiamati nel corpo del genio civile nelle condizioni dell'articolo precedente, anche quelli ingegneri che trovansi in servizio dell'amministrazione dei lavori pubblici da oltre dieci anni, e che, per avere dirette grandi e importanti opere pubbliche, offrono le volute garanzie, a giudizio del Comitato per il personale. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato l'onorevole Peruzzi ha facoltà di svolgerlo.

PERUZZI. Anzitutto ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici per le osservazioni giustissime fatte sul mio emendamento prima che io lo svolgessi. Egli mi ha detto che potrebbe darsi che vi fossero alcuni ingegneri del ruolo straordinario che in un modo o nell'altro avessero presieduto ad opere pubbliche importanti senza aver la qualità d'ingegneri. Appunto per evitare questo pericolo ho introdotto nel mio emendamento la parola *ingegneri*. La questione sta solamente intorno al modo di valutare questa qualità d'ingegneri.

Se considero tutte quante le disposizioni di questa legge, vedo che di modi di valutare la qualità d'ingegneri ce n'è uno solo, cioè il grado accademico conseguito in quegli istituti che per la legislazione vigente hanno facoltà di dare questo grado. L'espressione *titolo equivalente* è stata nella relazione applicata restrittivamente ad alcuni ordinamenti soppressi come, per esempio, al grado di dottore in matematiche conseguito in una facoltà matematica universitaria, e il diploma che era dato dalla sezione di meccanica e di costruzioni, la quale nell'istituto tecnico di Firenze ebbe vita dal 1857 al 1875.

Ma come ho avuto l'onore di osservare dianzi, c'erano negli antichi Stati italiani diversi altri modi d'acquistare la qualità d'ingegnere, e sarebbe impossibile oggi di specificarli tutti e valutarne il va-

loro relativo. Ma mi sono detto: se i documenti comprovanti il modo in cui furono abilitati taluni degli ingegneri oggi addetti da più di 10 anni al servizio delle costruzioni per conto dello Stato saranno dal comitato del personale reputati non precisamente equivalenti per ordine di studi fatti ai gradi che si danno ora, a coloro che pur dimostrando d'aver fatto gli studi fondamentali occorrenti a divenire ingegneri, proveranno altresì d'aver progettato, studiato, diretto opere grandiose e importanti, possano essere tenuti in conto questi lavori, purchè ai lavori stessi abbiano accudito, per completare l'equivalenza di titolo, non come amministratori, ma come ingegneri.

Ora siamo appunto nel caso di valutare questi titoli rispetto al personale straordinario, cui si riferisce il mio emendamento.

Dirò innanzitutto come questo personale straordinario fosse preso al servizio dello Stato. Molti di quelli che sono qui, cominciando dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, si trovano, rispetto a me, in una situazione, per essi migliore; ma per valutare i fatti che non troveranno molta influenza sulle determinazioni da prendere, assai peggiore: essi sono molto più giovani di me. Per lo che, essi ignorano forse molte cose che io so, non per istudi fatti, ma per la pratica acquistata nel reggere la cosa pubblica, segnatamente nel primo Ministero dei lavori pubblici del regno d'Italia. Essi non sanno forse come questo personale straordinario venisse ad essere costituito in origine, e non hanno quella responsabilità personale che io sento vivissimamente, in grado della quale spero che la Camera mi consentirà che io le faccia perdere alcuni minuti.

L'Italia, o signori, aveva allora 2000 o 3000 chilometri di strade ferrate. Nel primo momento il fare presto le strade ferrate era una necessità, non economica, come oggi, ma una necessità imperiosa dal punto di vista politico. Io ricordo con compiacenza, o signori, quante furono le meraviglie allorquando noi potemmo condurre per via ferrata il compianto Re Vittorio Emanuele ad Ancona, e quindi a Foggia. Ci vennero meno allora le compagnie concessionarie cui avevamo affidato la costruzione e l'esercizio di quelle strade, e dovemmo quindi immediatamente, in pochissimo tempo, provvedere alla prosecuzione dei lavori da quelle appena iniziati.

E gli egregi ingegneri del genio civile, e segnatamente gli ispettori Bella e Marzano, ebbero a tal uopo dal Ministero pieni poteri. Essi cercarono ingegneri dovunque potevano trovarne degli esperti. E dove era possibile trovarli se non presso le compagnie ferroviarie già esistenti, presso i grandi accollatori dei pubblici lavori, che avevano costruito, o stavano

costruendo ingenti opere per la strada ferrata difficilissima da Pistoia a Bologna, da Bologna a Piacenza, per la Ligure ed altre simili? Questi ingegneri avevano fatto ottimi studi, del che dettero prova colla perizia pratica da loro dimostrata; ma non tutti avevano potuto avere gradi accademici, perchè in alcuni Stati dell'Italia non si poteva avere allora altro grado regolare se non quello richiesto per essere ammesso nel corpo degli ingegneri governativi, vale a dire la laurea nella Facoltà di matematica delle Università, e la pratica di tre o quattro anni presso un ingegnere. Molti di questi ingegneri non avevano potuto fare quel tirocinio, oggi però assai abbreviato, nè altri studi tecnici completi, per non perdere le occasioni di occuparsi. Essi fino da quel tempo hanno appartenuto sia ad imprese private, sia al Governo ed hanno diretto importantissime opere; ma se volessimo stare alla lettera di questo articolo, che richiede il grado accademico, o un titolo equivalente, forse per alcuni le prove di abilità date e il servizio prestato non basterebbero per poter essere assunti o conservati al servizio dello Stato.

Dopo essersi adoperati per oltre 20 anni nella costruzione delle più importanti opere pubbliche che siano state fatte in Italia, si vedrebbero oggi messi sul lastrico e surrogati da altri, meglio forniti di gradi accademici, ma meno esperti, e perderebbero delle posizioni importanti di capo-riparto, di capo-sezione e anche di sotto-direttore di costruzioni importantissime quali sono quelle della Ligure, della Eboli-Reggio, ed altre.

E se voi considerate, o signori, tutto quello che è stato detto di questo personale straordinario nelle relazioni pubblicate ogni anno dal Ministero dei lavori pubblici, vedrete che esso ha titoli singolarissimi alla benevolenza del Ministero e del Parlamento. Nel 1871 l'ispettore Marzano diceva:

« Lasciata sussistere l'organizzazione del personale della ferrovia ligure, dell'Asciano-Grosseto, ecc., quale era quando apparteneva alla società cui era dapprima affidata la costruzione della ferrovia stessa, si è osservata l'attività e la diligenza con cui disimpegnava il servizio tecnico di che valgono anche a prova numerosi ed importanti progetti presentati, e la molteplicità e l'importanza degli affari trattati. »

E nella relazione Valsecchi del 1873 era soggiunto, che per le prove costanti di abnegazione date dal medesimo personale, malgrado i disagi ed i pericoli che presentano le condizioni in cui deve essere eseguita la più gran parte dei lavori, merita le maggiori lodi. Nella relazione del 1877 questo concetto era anche maggiormente sviluppato.

Le condizioni eccezionali, ecc., mettono il personale a ben dure prove; imperocchè, per taluni tronchi, pochi sono gli impiegati che riescano a tenersi incolumi dalle febbri. Non potrebbe quindi abbastanza encomiarsi l'abnegazione e lo zelo per il buon andamento del servizio di cui ha dato e dà larghe prove il personale addetto alle costruzioni ferroviarie in quelle scabrose località. E l'onorevole Morana, nella sua relazione sul disegno di legge delle ferrovie complementari, diceva: Lo Stato possiede un elemento prezioso nel personale straordinario che è in contatto con una gran quantità di costruttori d'opere pubbliche, e ha comune le qualità e i difetti, ed ha acquistato larghe esperienze, e da esso può quindi ripromettersi buoni e pronti lavori.

Non aggiungerò molte parole; rammenterò solo come nel 1867 e nel 1868 fossero presi in servizio stabile degli ingegneri già provetti ed esperti per aver diretto grandi lavori, in specie di ferrovie; e di questi taluni sono capi riparto, capi sezione o sotto direttori.

Nel 1870 furono passati nel corpo degli ingegneri allievi che avevano tre anni di servizio. Ora io chiedo una cosa sola, o signori. Non chiedo che chi non ha fatto studi d'ingegnere sia ammesso fra gli ingegneri; ma chiedo larghezza nel giudicare l'equivalenza dei titoli acquistati con lavori dopo gli studi compiuti, chiedo che si abbiano speciali riguardi a questi ingegneri i quali possono presentare dei documenti i quali non sono soltanto, come i diplomi, elementi di presunzione di capacità, ma sono prove d'una capacità reale, di una capacità manifesta ed incontrovertibile.

Per far pago il desiderio manifestato dall'onorevole signor ministro, aggiungerò a dilucidazione di buello che ho detto alcuni fatti speciali, che non mi sarei permesso di portare dinanzi alla Camera se l'onorevole ministro con una benevolenza di cui gli sono gratissimo non mi avesse invitato a farlo. Io ho scelto fra parecchi alcuni ingegneri; per esempio l'ingegnere Enrico Checchi, il quale è oggi capo sezione della costruzione della strada ferrata Eboli-Reggio con residenza a Salerno, è uscito nel 1858 senza gradi accademici, ma con certificato di studi fatti nell'accademia di belle arti di Firenze, ed è stato sotto gl'ingegneri Protche e Siben; si adoperò nei lavori della strada ferrata Bologna-Piacenza e Bologna-Pistoia al servizio della società dell'Alta Italia, dal 1867 al 1877 fu sulla strada ligure al servizio del Governo sotto l'ingegnere Siben. Fu poi capo sezione a Tricarico nella linea Potenza-Jonio ed è cavaliere dal 1875. L'ingegnere Sacchetti ff. di capo sezione nella ligure è nelle medesime condi-

zioni. L'ingegnere Balducci sotto-direttore della ligure da molti anni, dopo aver cominciato dal lavorare nella grande stazione ferroviaria di Firenze, dove fu fatta l'esposizione del 1861, ha presieduto a molti lavori della strada ferrata sull'Appennino fra Pistoja e Porretta, e poi sulla ligure. Ebbe una parte importante nella costruzione dei grandi viadotti e nella difficile galleria di Piteccio sulla Pistoja-Porretta, e fu capo sezione del tronco scabroso da Finalmarina ad Alassio: fu incaricato di fare gli studi della ferrovia Tuoro-Chiusi ove disimpegnò quest'incarico con zelo; adesso è sotto-direttore della strada ferrata ligure dove meritò quest'ufficio sotto i direttori cavaliere Siben e ispettore Schioppo. Egli è cavaliere dal 1876. Altri ingegneri sono nelle stesse condizioni, i quali sarebbero esclusi dal beneficio di quest'articolo transitorio della legge se si volesse guardare ad un'equivalenza assoluta coi gradi attribuibili ai documenti che possono presentare.

Questi documenti che sono già antichi e di tempi tanto diversi dai nostri, non potranno essere completati colla dimostrazione degli studi fatti, di progetti compilati, delle grandi opere eseguite? Ma quando, signori, noi facciamo i concorsi per le cattedre universitarie, diamo forse maggiore importanza ai diplomi ottenuti nelle Università, di quella che ai libri pubblicati, alle opere per le quali l'autore ha ottenuta l'approvazione universale? Ed a maggior ragione, mi pare, questo deve farsi rispetto agli ingegneri.

Io non sto attaccato al mio emendamento e sono pronto a ritirarlo, ma chiedo il ricambio. Ho osservato con piacere che l'onorevole ministro quando ha parlato, specialmente ieri, ha sempre detto che sarà tenuto conto dei *titoli* e dei *meriti* dei singoli concorrenti, così sia ben evidente che lo spirito informatore di chi compilerà il regolamento e di chi dovrà applicare questa legge, sia questo: che non solamente i titoli materiali ed i diplomi o certificati firmati da questa o da quella autorità, ma anche i meriti acquistati in un lungo ed onorato servizio reso allo Stato debbano esser tenuti presenti; e che questi meriti acquistati con opere degne di lode, e con utili servizi, possano supplire a quei difetti che per colpa degli ordinamenti vigenti negli antichi Stati d'Italia, sopra avvertiti, al paragone degli attuali, negli studi fatti in gioventù da questi ingegneri. Rammentiamoci, signori, che quanto bisogna essere stretti e precisi nelle disposizioni di una legge, altrettanto bisogna essere equi nelle disposizioni transitorie, specialmente quando si ha l'onore di rappresentare un regno, che si estende ora dalle Alpi alla Sicilia; e si devono applicare le nuove leggi a taluni, i quali al servizio di questo nuovo re-

gno sono entrati con titoli acquistati da 7 od 8 Governi, felicemente caduti, e che avevano ordinamenti fra loro diversissimi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il discorso ultimo dell'onorevole Peruzzi ha chiarito, almeno per me che non aveva bene inteso il primo, ha chiarito completamente la questione.

Egli in sostanza fa la sua domanda per certi ingegneri. Infatti egli non ha adoperato mai altra parola sia parlando, sia scrivendo il suo emendamento. Ora per gl'ingegneri non c'era nessunissimo dubbio. I casi a cui io credeva che volesse alludere erano quelli in cui coloro che sono in servizio non avessero titoli di nessuna sorta, ma quelli a cui allude l'onorevole Peruzzi ne hanno da vendere, secondo me, dei titoli equivalenti. Non avranno il diploma di ingegneri come si rilascia adesso e come si rilasciava in diverse Università. Egli ha accennato che possono avere quello di dottore, mi pare, e non aver poi quello di ingegnere per non aver compiuto una pratica di tre o quattro anni presso qualche ingegnere senza della quale, egli dice, l'equivalenza non si ritroverebbe.

A me pare, invece, che questo è il caso in cui c'è l'equivalenza, perchè altrimenti tanto varrebbe domandare gli stessi titoli che corrispondessero esattamente alle materie attualmente insegnate. Per me, il titolo equivalente non è solo quello che proviene dall'aver appreso dentro una scuola dalla quale si emette il certificato di scuola, ma sono appunto questi i titoli equivalenti per la parte pratica e di applicazione, bene inteso che gli studi teorici siano stati fatti in una scuola fondamentale per gli studi tecnici. Io prima aveva inteso che il suo emendamento volesse alludere anche a quegli altri che, entrati in una amministrazione, si dovessero per le loro funzioni considerare come ingegneri. Ma, nel modo come ha esposto adesso la questione, io dichiaro che il suo emendamento è compreso perfettamente nell'articolo della legge. Il titolo equivalente, includendo il suo emendamento, peggiorerebbe la condizione, inquantochè domanderebbe 10 anni, mentre che l'articolo nostro non ne domanda che 5 di servizio.

L'onorevole Peruzzi ha parlato di gradi accademici, intendendo che per grado accademico debba richiedersi solo quello che porta la parola *ingegnere*. Qui mi tocca di rilevare una inesattezza sfuggita all'onorevole relatore, laddove dice che negli Stati pontifici non esisteva il grado accademico d'ingegnere.

Il grado accademico più elevato nella facoltà ma-

tematica era quello di dottore. Nello Stato pontificio esisteva unicamente il grado d'ingegnere-architetto tutto insieme. Nello Stato pontificio tutti i gradi d'ingegnere portavano scritto *ingegnere-architetto*. Il titolo di dottore sotto il Governo pontificio si aveva da tutti, in tutte le Facoltà, dopo i tre anni di studio teorico. La carriera degli ingegneri era questa: si facevano tre anni di studio teorico, di matematica pura nelle Università di Bologna, di Ferrara, di Roma; e dopo i tre anni si dava l'esame di laurea. Coll'esame di laurea si aveva il titolo di dottore. E questo, onorevole Peruzzi, era perfettamente un grado accademico. Lo era tanto che cominciavano a chiamarsi gradi accademici anche quelli di baccelliere e di licenziato perchè ogni anno vi era un grado accademico. Dunque per me questi sono titoli accademici veri e reali. Poi si otteneva il diploma d'ingegnere-architetto, che era eguale per tutte le Università di Ferrara, di Bologna e di Roma. Ma avevano questa differenza nei loro effetti: che coloro che venivano a fare la scuola di applicazione per tre anni di seguito a Roma, avevano il diploma d'ingegnere-architetto ed il diritto, secondo il numero dei punti riportati agli esami, di entrare nel corpo del genio civile, e quando non c'era sufficiente numero di posti disponibili avevano il diritto, in ragione degli stessi punti, di occupare i posti di aiutante, che allora si chiamavano posti di custode di primo ordine.

Nelle altre Università di Ferrara e di Bologna non si acquistava questo diritto di entrare nel corpo del Governo; però si acquistavano gli stessi diritti di esercizio della professione collo stesso titolo di ingegnere architetto dopo aver fatto quattro anni invece di tre presso un ingegnere privato; purchè però si desse un esame che si chiamava l'esame di libera pratica. Così può essere accaduto in altre regioni.

Ora per me sta che se uno ha riportato il titolo di dottore, la laurea dottorale, ed ha poi quei documenti, quelle prove di esercizio d'ingegnere a cui alludeva l'onorevole Peruzzi, ancorchè non avesse il diploma materiale di aver ottenuto il grado accademico d'ingegnere alla scuola (perchè allora sarebbe nelle condizioni comuni), ha più che l'equivalenza, secondo me, perchè se ne tenga conto. Ed io vorrei averne di questi. Io credo quindi che l'onorevole Peruzzi possa tranquillamente rinunciare al suo emendamento; in primo luogo perchè non aggiunge niente, a parer mio, alla disposizione della legge la parola *titolo equivalente*; in secondo luogo, perchè questa equivalenza deve essere giudicata dal voto del comitato in modo discrezionale: quasi direi non istabilisce che i titoli equivalenti debbano

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

proprio misurarsi ad un solo regolo, vale a dire che siano tutti i titoli, o per la parte teorica, o per la parte applicata, nello stesso modo, ma è il complesso tanto degli studi teorici che degli studi pratici che costituisce il giudizio, da cui viene fuori la dichiarazione di equivalenza. Altrimenti non saprei come poterla regolare.

Ad ogni modo, se toccasse a me di stabilire il regolamento per le norme con cui pronunziare questo giudizio, assicuro l'onorevole Peruzzi, che questi casi sarebbero perfettamente compresi. Ben inteso che devono essere esaminati individuo per individuo, e che la ragione anche riconosciuta di un'equivalenza non basterà per avere un grado più che un altro, ed anche la stessa inclusione dipenderà, come dissi, dalla idoneità attuale, e dalle altre qualità concomitanti, le quali si richiedono per introdurre specialmente in gradi non poco elevati degli impiegati al servizio dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. L'onorevole Peruzzi ha ragione di propugnare la causa di quei tecnici che con istudi, con opere, con servigi distinti si resero benemeriti dello Stato. Ma l'onorevole Peruzzi mi pare che col suo emendamento non provvegga a questi tecnici benemeriti, i quali non avessero, per gli studi fatti, quei diplomi, quelle patenti che sicuramente li equiparino agli ingegneri. Adoperando la frase *quegl'ingegneri*, egli non li favorisce, come è sua intenzione, bensì li danneggia. A me pare ch'egli dovrebbe mantenere la sua aggiunta, ma, in luogo di dire *quegl'ingegneri*, dovrebbe dire *quegli ufficiali tecnici*. E con questo si avrebbe uno schiarimento e riscontro al secondo comma dell'articolo 45, che parla degli ufficiali tecnici con grado accademico di ingegnere o titolo equivalente; egli prescinde dal grado accademico, ma colla qualifica d'ingegneri implicitamente lo conferma. Invece usando l'espressione di ufficiali tecnici distinti e benemeriti, li equipara agli altri. In questo caso, quando abbiano servito per oltre dieci anni, abbiano progettato e diretto grandi ed importanti opere pubbliche ed offrano le volute garanzie, devono essere sottoposti per la equiparazione e per la loro nomina ad ufficio stabile al giudizio del comitato pel personale. Lo pregherei quindi di mantenere la sua aggiunta portando l'accennata modificazione. Usando la parola *ingegneri* egli dà ragione al ministro e rende inutile la sua aggiunta, non provvedendo però praticamente ad assicurare il diritto di questi benemeriti tecnici.

Le leggi debbono essere chiare e non lasciar luogo ad interpretazioni che potrebbero non corrispondere allo spirito e qualche volta nemmeno ad

senso delle leggi medesime. Quindi ripeto ancora nell'interesse di coloro che egli ha raccomandato la preghiera all'onorevole Peruzzi di mantenere la sua aggiunta correggendola però e togliendo la parola « ingegneri » per sostituirvi le parole « ufficiali tecnici. »

A questo sono indotto dai nomi che egli ha citati. Egli ha rammentato il Checchi, il quale, se ho bene inteso, non avrebbe fatto che gli studi dell'accademia. Ora questi studi non gli hanno dato nè la patente di perito, nè quella di geometra, gli avranno forse dato un certificato di disegnatore, ma nel valutare questi studi potrebbe sorgere questione se si possano considerare come equivalenti a quelli che deve aver fatto un ingegnere. Insista l'onorevole Peruzzi nella sua aggiunta. Se egli non la manterrà, la riproporrò io coll'emendamento che ho indicato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prendeva la parola unicamente per pregare l'onorevole Cavalletto di non voler insistere, perchè credo che l'onorevole Peruzzi si troverà contento delle nostre dichiarazioni. Lo scopo è lo stesso. Noi faremmo un articolo per pochissimi individui. Ora le leggi si fanno per stabilire delle norme generali e non per provvedere a Tizio, a Caio o a Sempronio; e solo per cause speciali, come quelle cui è stato alluso, la amministrazione avrà tutte le equità immaginabili. Se si mettesse un inciso in questo articolo, bisognerebbe ripeterlo in tutti gli articoli successivi, e allora scomporremmo tutto il concetto della legge.

La legge apre una porta per far entrare nel corpo del genio civile, stabilmente, gli straordinari che prestano da 5 anni servizio; se noi portiamo per titolo unico che essi abbiano diretto grandi e importanti opere pubbliche, c'è il caso di trovare una fila da non finirne più di questi che faranno valere questo titolo di aver diretto grandi opere pubbliche; perchè grande opera pubblica per uno è un ponte, per un altro è un pezzo di strada, e via dicendo. Bisognerebbe precisare che cosa sono queste grandi opere pubbliche, ed allora ci metteremmo in un vero vespaio. Ora mi pare che a tutto si provveda con la parola *equivalenza* e con la assicurazione che tutta la equità sarà usata per certi casi. Di questi casi ce ne sono stati anche nel 1860, nella fusione dei diversi corpi del genio dei diversi Stati, per costituire il genio civile unico. L'onorevole Cavalletto ricorderà quel distinto ingegnere di buona memoria che era l'ingegnere Rénard. Ebbene, l'ingegnere Rénard era uno di quelli che si

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

sarebbero trovati nella posizione di coloro a cui ha alluso l'onorevole Peruzzi: era un architetto venuto su, senza diploma di architetto, da una certa scuola di architettura che esisteva in Toscana; poi aveva fatto il servizio di ingegnere delle bonificazioni e fu assunto in servizio con questo titolo, ed equiparato. Ci abbiamo quindi dei precedenti che regolano questa condizione. Per conseguenza, con le norme che furono seguite allora, noi avremo il modo di prendere in considerazione alcuni casi speciali; ma non facciamo una disposizione che ci condurrebbe a delle conseguenze che non sono certamente nell'animo dell'onorevole Cavalletto.

MARCHIORI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MARCHIORI, relatore. Poche cose io ho da aggiungere alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro sulla interpretazione da darsi alle parole « titoli equivalenti. »

La Commissione non può che dichiarare quale era il suo intendimento nello stillare l'articolo.

Era appunto, come ha detto l'onorevole ministro, che non fossero esclusi nella formazione del ruolo tutti coloro che, per la organizzazione varia degli studi matematici in Italia prima della sua unificazione, avevano percorso una serie di corsi tecnici, senza però ottenere patente di ingegnere sia in istituti speciali o nelle università, o nelle accademie.

Forse l'onorevole ministro, se non ho male compreso, è andato molto più in là di quello che domandava l'onorevole Peruzzi; egli ha dichiarato che se vi fosse qualche individuo, il quale non fosse ingegnere, ma che potesse provare effettivamente la direzione di una grande e difficile opera, egli non farebbe alcuna difficoltà ad assumerlo nel corpo del genio civile. Non porrebbe una disposizione di questa portata nella legge, perchè nelle leggi non si possono mettere condizioni la cui valutazione è frutto di un apprezzamento, però ritiene che in uno di quei casi specialissimi si possa fare eccezione alla legge generale interpretando molto largamente la parola « equivalenti. »

Credo che l'onorevole Peruzzi non insisterà nel suo emendamento, e che per le ragioni svolte dall'onorevole ministro, e per queste dichiarazioni della Commissione vorrà ritirarlo.

È giusto e legittimo che gl'ingegneri, che hanno fatto degli studi, secondo la speciale organizzazione dei singoli Stati, ma che non hanno ottenuto un diploma, non siano esclusi oggi che insieme agli studi fatti possano anche dar prova della pratica loro, acquistata nella lodevole condotta delle opere dello Stato in una lunga serie di anni.

Io spero che anche l'onorevole Cavalletto non insisterà, e non vorrà far suo l'emendamento dell'onorevole Peruzzi nel caso questi lo ritirasse, ma che prenderà atto delle dichiarazioni chiare ed esplicite fatte su questo argomento.

Ma io ho preso la parola più che per questo, essendo qui vitale la dichiarazione dell'onorevole ministro, che dovrà procedere alla formazione del ruolo, io ho preso la parola, dico, per dare una spiegazione pella osservazione fatta dall'onorevole ministro ad un punto della relazione. Egli disse che il relatore è incorso in un errore laddove parla della organizzazione degli studi matematici negli ex-Stati pontificii. Non sarà esatta forse la dicitura da me usata, ma è un fatto che le Università dell'ex-Stato pontificio, come quelle degli ex-Stati austriaci, davano la laurea, il grado di dottore semplicemente; conveniva poi far gli anni di pratica per avere il grado di ingegneri. Non si usciva adunque ingegneri dalle Università, ma semplicemente dottori. Forse non mi sarò espresso chiaramente, ma il mio concetto era questo. Lo esponeva per provare che molti i quali hanno fatto i loro studi nelle Università dello Stato ex-pontificio o negli ex-Stati austriaci, per l'organizzazione speciale degli studi in coteste provincie, potevano trovarsi nella speciale condizione di aver fatti i corsi universitari e per non aver fatto gli esami di libera pratica non avere il grado accademico di ingegnere.

PRESIDENTE. Onorevole Peruzzi, mantiene o ritira il suo emendamento dopo le dichiarazioni fatte?

PERUZZI. Mi permette di dire due parole?

PRESIDENTE. Ne ha il diritto.

PERUZZI. Io ritiro il mio emendamento, a meno che l'onorevole Cavalletto voglia mantenerlo.

CAVALLETTO. Siamo di accordo.

PERUZZI. Solamente nel ritirarlo mi valgo della facoltà datami dal presidente per spiegare la parola *ingegneri*, che io avevo adoperata, e anche per dire che io non do alle parole dell'onorevole ministro quella interpretazione così larga che dà loro l'onorevole relatore della Commissione.

Io credo che l'onorevole ministro ed io siamo di accordo in questo punto, cioè che intendiamo dar il valore di titoli ai lavori progettati, studiati o diretti, purchè si tratti di persone che abbiano fatto studi teorici: queste opere che essi possono presentare come documento della loro attitudine pratica sieno valutate come complemento della equipollenza dei documenti comprovanti gli studi fatti in altri tempi e sotto leggi diverse, qualora questi documenti fossero dal Comitato reputati inferiori ai gradi attualmente conferiti.

Su questo punto io sono, dunque, molto più re-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

strittivo di quello che mi farebbe passare l'onorevole relatore.

Io credo che gli studi teorici possano essere stati, secondo i tempi e gli ordinamenti loro, più o meno estesi, ma che un qualche studio teorico sia necessario per dare valide dimostrazioni di buona pratica dell'arte dell'ingegnere.

A questo proposito aggiungerò che io aveva adoperato la parola *ingegneri* perchè quei titoli che aveva l'ingegnere Renard, rammentato dall'onorevole ministro, che ha il Checchi, rammentato dall'onorevole Cavalletto, che hanno altri, sono veri e proprii titoli d'ingegnere e che abilitarono ad esercitare questa professione.

Si può disputare se gli studi fossero organizzati bene, e per quell'epoca non c'era male; ma l'accademia di belle arti non dava soltanto diplomi di disegnatori; dava certificati assai più ampi e comprensivi, per la buona ragione che nell'accademia di belle arti, nella scuola di architettura ci erano allora anche insegnamenti matematici, tanto che il professore Buonazia, che molti di loro signori conoscono, vi era professore di matematica, e vi era professore di meccanica quel Gonnella, inventore del *planimetro*, che passò colla stessa qualità nella sezione di meccanica e costruzioni dell'istituto tecnico; all'attivarsi del quale furono soppressi nell'accademia di belle arti gl'insegnamenti testè rammentati.

Dunque, o signori, forse gli studi non erano completi, ma li facevano, e chi li aveva fatti otteneva un certificato che lo abilitava all'esercizio della professione d'ingegnere; quindi ingegneri erano.

Mi premeva di dir questo perchè non mi si credesse troppo radicale su questo argomento. Io voglio molta larghezza nel valutare i titoli equivalenti ma non do tanta importanza alla pratica da chiudere completamente gli occhi e da disprezzare del tutto gli studi teorici che sono il fondamento dell'esercizio pratico della professione.

Detto questo, ci troviamo perfettamente d'accordo nello spirito di queste disposizioni transitorie, cioè che tanto quelli che hanno avuto il diploma di dottore, ma che non hanno poi fatto le pratiche, quanto quelli che hanno fatto nell'Accademia delle belle arti degli studi non corrispondenti precisamente ai programmi attuali, o a quelli della sezione di meccanica dell'istituto tecnico, quando presentino come titolo una lunga pratica fatta in opere importanti, possano essere ammessi in applicazione di questa legge come aventi titolo equivalente al grado accademico. Io per me sono contentissimo e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che vivamente ringrazio.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Peruzzi passeremo ai voti sull'articolo 46. Però mi permetto prima di osservare che dopo la correzione fatta all'articolo 45 precedente, cioè essendosi sostituito alle parole: *od altro equivalente*; le parole: *o titolo equivalente*; sarà il caso anche qui di surrogare due volte, là dove dice: *abbiano grado accademico d'ingegnere od altro equivalente*; queste altre parole: *o titolo equivalente*; per mettere in armonia l'articolo 45 con l'articolo 46.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro riguardo agli ingegneri e tecnici distinti raccomandati dall'onorevole Peruzzi, e per mia parte consento a ritirare l'aggiunta fatta dallo stesso onorevole Peruzzi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, trova giusto che debba farsi la correzione che ho accennata?

MARCHIORI, relatore. Perfettamente, credo che ciò sia necessario per mettere in armonia quei due articoli. Volevo solo osservare all'onorevole Peruzzi, che se io ho accennato alle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ho detto che era egli disposto ad allargare in alcuni casi specialissimi l'interpretazione dell'equivalenza, lo aveva fatto quasi in forma di esempio, per dimostrargli che i casi da lui accennati, non poteva cadere dubbio, dovevano essere contemplati dalle disposizioni di questa legge. Non ho avuto mai il pensiero che nella formazione di un corpo di ingegneri si potesse con leggerezza sorpassare alla condizione di un corso regolare di studi matematici. Questi sono base e condizione essenzialissima nell'arte dell'ingegnere, non potendo la pratica anche la più illuminata sostituire un corredo indispensabile di cognizioni scientifiche.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo:

« Gli aiutanti del genio civile al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali abbiano grado accademico di ingegnere o titolo equivalente, e ne sieno giudicati meritevoli potranno essere nominati ingegneri ordinari di terza classe. Questa disposizione è applicabile agli ingegneri straordinari con diploma d'ingegnere o titolo equivalente, al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali coprano attualmente con lode, posti di capo sezione effettivo, sotto direttore, od altri di grado superiore od assimilabile. Tale facoltà transitoria è limitata alla metà dei posti disponibili.

« Quelli fra gli ingegneri laureati, o forniti di titolo equivalente, dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici da più di due anni i quali per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con decreto reale motivato essere ammessi

nel corpo del genio civile con grado e classe competente.

« Tale disposizione è limitata al primo anno dalla promulgazione della presente legge. »

MARCHIORI, relatore. Precisamente.

PERUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

PERUZZI. Mi permetto di fare un'osservazione per mettere in armonia quest'articolo coll'altro. Sarà una penderia, ma io vorrei che si dicesse: « Quelli fra gli ingegneri forniti di grado accademico, o di titolo equivalente. » Dire solo *laureati*, potrebbe parere più restrittivo. La laurea vera e propria oggi non ha più il significato che aveva altre volte, perchè nelle leggi di pubblica istruzione la laurea è quella che si dà nei primi due bienni, e l'esame finale ha per scopo la matricola.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MARCHIORI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io direi così: « Quelli fra i dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici da più di due anni, che sono forniti di diploma d'ingegnere o di titolo equivalente, e che per meriti e servizi distinti offrono le volute garanzie, saranno, ecc. »

MARCHIORI, relatore. « O di titoli equivalenti, » si potrebbe dire.

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza, onorevole ministro, di mandarmi scritta la proposta?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Gliela mando subito. (*Il ministro trasmette al presidente la nuova dizione del capoverso*)

PRESIDENTE. Dunque si propone il seguente emendamento, cioè che al penultimo capoverso si sostituisca il seguente:

« Quelli fra i dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici da più di due anni che hanno grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e che per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con decreto reale motivato, essere ammessi nel corpo del genio civile con grado e classe competente. »

La Commissione accetta questa nuova dizione?

MARCHIORI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Chi approva questo comma così emendato è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 46 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 47. Saranno compresi fra gli aiutanti di 1^a classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

« a) Gli attuali aiutanti di prima classe;

« b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di prima classe nel genio civile;»

« c) Gli aiutanti di seconda classe riconosciuti meritevoli di promozione;

« d) Gli aiutanti delle altre classi, che hanno il grado accademico di ingegnere o di architetto od altro equivalente.

« I posti, che rimanessero vacanti, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari dei vari rami delle opere pubbliche, i quali contino non meno di 3 anni di servizio, e ne siano riconosciuti meritevoli per le loro cognizioni, capacità e servizi.

« A parità di condizioni, avranno la preferenza quelli che possiedono il grado accademico di ingegnere o di architetto od altro equivalente. »

MARCHIORI, relatore. Qui bisogna mettere: « o titolo equivalente, » per essere in relazione coi precedenti articoli.

PERUZZI. Si tratta del paragrafo *d* e dell'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Intanto io mi permetto di domandare alla Commissione se basta la citazione dell'articolo 46, oppure se non si debba anche citare l'articolo 45.

MARCHIORI, relatore. No; basta citare il 46.

L'articolo 45 è speciale per il personale della sorveglianza all'esercizio delle ferrovie.

PRESIDENTE. Io lo domando semplicemente, senza chiederne la ragione. Ma siccome nel paragrafo *b* si parla anche degli ufficiali per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, egli è perciò che io domandava se non si dovesse anche citare quell'altro articolo. Ci pensino un momento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. No, non occorre.

MARCHIORI, relatore. No proprio, perchè qui si tratta di personale straordinario. Quello là è personale ordinario contemplato da un ruolo speciale, dal ruolo pella sorveglianza delle ferrovie, stabilito con reale decreto. Quindi basta citare l'articolo 46, non essendovi alcun richiamo alle disposizioni dell'articolo 45.

PRESIDENTE. Dunque la sola modificazione al progetto stampato è di surrogare nel paragrafo *d* alle parole « od altro equivalente » queste altre « o titolo equivalente, » per mettere questo in armonia coll'articolo precedente; e di surrogare nell'ultimo capoverso alle parole « d'ingegnere o di architetto od altro equivalente » queste altre: « d'ingegnere od architetto o titolo equivalente. »

Pongo ai voti l'articolo 47, con gli emendamenti da me testè letti.

(È approvato.)

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

« Art. 48. Saranno compresi fra gli aiutanti di seconda classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

« a) Gli attuali aiutanti di seconda classe, che non fossero promossi;

« b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di seconda classe;

« c) Gli aiutanti di terza classe riconosciuti meritevoli di promozione;

« d) I misuratori assistenti, i custodi idraulici ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari od altri servizi tecnici, che abbiano il grado accademico di ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.

« I posti, che rimanessero vacanti, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari, in servizio da oltre due anni, alle condizioni indicate nel precedente articolo 47.

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 49. Saranno compresi fra gli aiutanti di terza classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

« a) Gli attuali aiutanti di terza classe che non fossero promossi;

« b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 3^a classe;

« c) I misuratori assistenti, riconosciuti meritevoli di promozione;

« d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari, e di altri servizi, che ne siano riconosciuti meritevoli.

« I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nel precedente articolo 48.

Metto ai voti quest'articolo 49.

(È approvato.)

« Art. 50. Saranno compresi fra gli aiutanti allievi:

« a) Gli attuali misuratori assistenti, che non fossero promossi;

« b) Gli ufficiali tecnici dei canali d'irrigazione e per la sorveglianza dell'esercizio delle vie ferrate, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di misuratore assistente nel genio civile;

« c) I misuratori volontari e gli assistenti di 2^a, 3^a e 4^a classe fuori organico ed in attività di servizio, i quali siano riconosciuti idonei;

« d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe non promossi aiutanti di 3^a; i custodi di 3^a classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari e di altri servizi, che siano riconosciuti idonei.

« I posti che risultassero tuttavia vacanti potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nell'articolo 48. »

CAVALLETTO. Ma l'articolo 49...

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, ella ha presentato una aggiunta alle disposizioni transitorie semplicemente.

CAVALLETTO. Io non so come sieno distribuiti questi stampati.

PRESIDENTE. Veda; sono state fatte due diverse serie, perchè la Commissione ha successivamente modificato diverse cose.

CAVALLETTO. Io, all'articolo 49, che adesso annunciamo per 50...

PRESIDENTE. Scusi, legga alla pagina destra.

CAVALLETTO. All'articolo 48 ?

PRESIDENTE. È già votato; come anche è votato l'articolo 49 che parla degli aiutanti di terza classe.

CAVALLETTO. Ebbene su questo io aveva dato all'onorevole relatore, poco prima della seduta, una mia aggiunta, che riguardava il paragrafo o lettera c.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, se ella avesse dato al presidente la sua aggiunta egli non avrebbe mancato di porla in discussione.

CAVALLETTO. Si può fare un articolo aggiuntivo. Facciamo il 49bis così formulato:

« Potranno esser compresi fra gli aiutanti di 3^a classe anche gli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie venete e di Mantova, che fossero riconosciuti idonei e meritevoli. »

È ciò di tutta giustizia, quando si ammette che possano esser nominati aiutanti di 3^a classe, i custodi idraulici di prima e seconda classe, ai quali io pure sono favorevole.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 49 è votato.

CAVALLETTO. Facciamo un articolo separato.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto; essendovi delle aggiunte a fare alle disposizioni transitorie, per i casi speciali degli assistenti stradali, ecc. che ella propone, mi pare che in quell'occasione si potrebbero anche considerare quelle eccezioni delle quali ella parlava. Non le sembra ?

CAVALLETTO. Sì, ma sarebbe sede più opportuna questa, dove si parla...

PRESIDENTE. Ma adesso l'articolo è votato.

CAVALLETTO. È votato, ma questo non toglie che si possa fare un articolo aggiuntivo.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Debbo anzitutto rispondere all'onorevole Cavalletto il quale si è lagnato pel modo come furono distribuiti gli stampati, relativi agli articoli di questa legge. La Commissione ha dovuto mandarli alla stampa mano mano che procedeva negli accordi col ministro e le sue sedute si intrecciavano con la discussione alla Camera. Ecco perchè non si è proceduto con quell'ordine che l'onorevole Cavalletto avrebbe desiderato. È stata questione di mancanza di tempo, nè parmi il relatore sia passibile di una osservazione.

Quanto alla questione da lui sollevata per gli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie venete e mantovane, è verissimo che ne aveva parlato a me, ma io gli aveva risposto che ritenevo esplicitamente che l'articolo 50 nel comma *d*, laddove parla di porti e fari e di altri servizi, comprendesse anche questo personale speciale. È questo tanto più che la legge dovendo avere carattere generale non poteva specificare ogni singolo caso, ma considerare le varie classi di impiegati, altrimenti sarebbe riuscita più lunga di quel che non sia, e certo troppo minuziosa.

Parlando degli impiegati da lui accennati, si sarebbe trovata poi la necessità di parlare di quelli di molte altre provincie, e non solo per gli assistenti e sorveglianti stradali, ma per quelli dei porti e fari, delle bonifiche, ecc. Era cacciarsi in un inestricabile labirinto. La dizione « ed altri servizi » gli comprendeva tutti, nessuno eccettuato.

Non mi pare quindi che sia pregiudicata la questione se anche non fu sollevata al precedente articolo perchè, tanto per quello che per i precedenti già votati, sarà provveduto a quegli assistenti e sorveglianti stradali del Veneto e Mantovano, in quanto abbiano dei diritti acquisiti. Faccio poi osservare all'onorevole Cavalletto che in ogni caso volendo parlare del personale che a lui sta tanto a cuore la sede era ed è all'articolo 50, od ottenendo l'approvazione del suo emendamento dalla Camera, o avendo delle chiare ed esplicite dichiarazioni dall'onorevole ministro. L'articolo 51 contempla un'eccezione, mentrè il 50 contempla precisamente i misuratori assistenti, e quindi questi assistenti e sorveglianti stradali. E trovo questo nesso logico fra assistente e sorvegliante stradale e misuratore assistente pel fatto che gli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie lombarde sono stati già portati con una serie di decreti appunto misuratori assistenti. Per eguaglianza di trattamento quindi a questo grado avrebbero dovuto essere nominati anche quelli del Veneto. Ma, come dissi, crede la Commissione che,

anche senza una precisa indicazione, ci sia già nell'articolo quanto basta perchè questo personale degli assistenti e sorveglianti stradali, non possa venire dimenticato nella organizzazione del corpo del genio civile, alla quale sarà proceduto secondo le disposizioni della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, persiste ella a voler proporre adesso un articolo aggiuntivo, oppure si riserva all'articolo 50?

CAVALLETTO. Coll'articolo 50...

PRESIDENTE. Mi risponda semplicemente così, perchè se propone un articolo aggiuntivo si voterà l'articolo aggiuntivo, altrimenti, se vuole, all'articolo 50 proporrà un emendamento.

CAVALLETTO. Per togliere ogni dubbio io propongo un articolo aggiuntivo che riguardi questa categoria speciale d'impiegati.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 49 essendo già votato, l'onorevole Cavalletto propone un articolo 49 bis (salvo a modificare la numerazione poi), del tenore seguente:

« Potranno esser compresi fra gli assistenti di terza classe anche gli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie Venete e di Mantova, che fossero riconosciuti idonei e meritevoli. »

Su questa proposta ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU. La proposta dell'onorevole Cavalletto mi invita a richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sugli assistenti stradali della Sardegna, ed a chiedergli quale sorte sia ai medesimi fatta col disegno di legge che si discute. Nella Sardegna, per effetto del regio editto del 13 aprile 1830, si era creata una categoria di impiegati subalterni del genio civile, i quali avevano l'incarico di sorveglianti stradali, e che erano chiamati *capì cantonieri*. Successivamente, e dopo promulgata la legge del 1859 sul genio civile, alcuni tra essi furono nominati assistenti stradali. Ora io ho creduto che essi fossero compresi nella categoria degli impiegati contemplati dagli articoli 49 e 50, e che possono essere nominati, secondo la rispettiva capacità, od aiutanti di terza classe, oppure aiutanti allievi.

In seguito alla proposta dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cavalletto, nasce anche in me il dubbio se sieno compresi o no nella disposizione della legge. Ed è perciò che domando esplicite dichiarazioni all'onorevole ministro. Io le spero e me lo auguro favorevoli; poichè di quelli assistenti stradali havvene parecchi che contano 30 anni di servizio, e si offenderebbero diritti acquisiti se i medesimi dovessero rimanere fuori pianta. Non sarebbe giusto che impiegati, i quali da lunghissimo tempo prestano servizio allo Stato, che furono ammessi

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

e nominati perchè avevano i requisiti voluti dalla legge allora vigente, fossero ora senz'altro messi sul lastrico. Io attendo gli schiarimenti che ho domandato al ministro dei lavori pubblici, e mi riservo, se essi non fossero quali io li spero da lui, di fare alla mia volta una proposta intorno agli assistenti stradali della Sardegna, affinchè siano ammessi a far parte del personale ordinario di cui agli articoli 49 e 50.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io spero che con l'onorevole Cavalletto, col quale siamo andati per tanto tempo d'accordo, ed al quale io devo molti ringraziamenti per l'aiuto potente che ha dato al cammino di questa legge, spero, dico, che anche ora ci troveremo d'accordo nel non cambiar nulla alle disposizioni della legge.

Gli assistenti stradali del Veneto debbono all'onorevole Cavalletto una grande riconoscenza, perchè tutti ricorderanno che non è passata discussione del bilancio senza che egli abbia raccomandato al ministro dei lavori pubblici di ricordarsi di quel personale, che, in parte almeno, pare sia stato trascurato nelle classificazioni precedenti.

CAVALLETTO. Totalmente.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ora, ricorderà la Camera, e l'onorevole Cavalletto in specie che, per parte mia, io ho sempre dichiarato che in occasione della legge del genio civile sarebbe tolta di mezzo quella qualunque, non dirò ingiustizia, ma considerazione del merito relativo che potesse essere avvenuta, tanto il mio pensiero era lontano da che questi impiegati non fossero compresi negli articoli della legge presente. Gli articoli della legge, che riguardano gli aiutanti, parlano sempre d'impiegati delle amministrazioni speciali quando non si è potuto fare a meno, ma poi di altri rami di servizio. Dunque negli altri rami di servizio ci sono precisamente questi impiegati. Io non ho precisato nulla per gli assistenti stradali del Veneto appunto perchè, come l'onorevole Cocco-Ortu ha parlato di una classe speciale, degli assistenti stradali di Sardegna, io potrei recare in mezzo varie categorie di diversi Stati i quali, chi per una ragione, chi per un'altra, hanno lo stesso diritto, e sono compresi in quest'articolo, ma che non mi pareva opportuno di venire specificando in articoli nella legge stessa, sia perchè i casi sarebbero troppo speciali, e sono già compresi nella dizione generale, sia perchè ci sarebbe pericolo di lasciarne fuori qualcheduno.

Dunque l'onorevole Cavalletto ha tanto meno da temere che non possano essere compresi questi, per-

chè essi hanno anche la denominazione di assistenti stradali, e, per conseguenza, sono tra i misuratori assistenti, e stanno fra gl'impiegati tecnici degli altri rami di servizio, che possono essere compresi nella classe degli aiutanti; nella classe a cui possono concorrere i misuratori assistenti, unicamente però in proporzione del loro merito. E questo lo ammette lo stesso onorevole Cavalletto. Ve ne sarà qualcuno che potrà diventare aiutante di terza, qualcuno che diventerà aiutante allievo, ma, o nell'una, o nell'altra classe troveranno certamente il loro posto, a meno che siano assolutamente sforniti di idoneità attuale, perchè, per esempio, possono essere invecchiati abbastanza.

Io credo quindi che, se l'onorevole Cavalletto si terrà soddisfatto di queste dichiarazioni che non potrebbero essere diverse, perchè a questo tende la legge, per tutte le classi degli impiegati, anche l'onorevole Cocco-Ortu non avrà nessuna ragione di insistere nel proporre la sua aggiunta.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Cavalletto mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo?

CAVALLETTO. Ritenuto che potranno essere nominati aiutanti nelle diverse classi suaccennate, secondo la loro idoneità, anche gli assistenti e sorveglianti stradali stabili e provvisori (metto la parola *provvisori* perchè sono puramente in apparenza provvisori) delle provincie venete e di Mantova, accetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ne prendo atto e ritiro l'articolo che avevo proposto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ed ella, onorevole Cocco-Ortu?

COCCO-ORTU. Gli schiarimenti forniti dall'onorevole ministro mi dispensano dal fare una proposta speciale. Mi limito quindi a prendere atto della sua dichiarazione, che gli assistenti stradali della Sardegna potranno essere nominati aiutanti di terza classe se siano riconosciuti idonei, e coloro che non abbiano i titoli a codesta promozione siano quanto meno compresi tra gli aiutanti allievi.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione dell'articolo 50.

« Art. 50. Saranno compresi fra gli aiutanti allievi:

« a) Gli attuali misuratori assistenti, che non fossero promossi;

« b) Gli ufficiali tecnici dei canali d'irrigazione e per la sorveglianza dell'esercizio delle vie ferrate, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di misuratore assistente nel genio civile;

« c) I misuratori volontari e gli assistenti, di 2ª, 3ª e 4ª classe fuori organico ed in attività di servizio, i quali siano riconosciuti idonei;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

« d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe non promossi aiutanti di 3^a; i custodi di 3^a classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari e di altri servizi, che siano riconosciuti idonei.

« I posti che risultassero tuttavia vacanti potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nell'articolo 48. »

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Poichè qui siamo in tempo a farlo vorrei citare espressamente gli assistenti ed i sorveglianti stradali delle provincie venete e di Mantova, che non fossero stati promossi ad aiutanti di una delle tre classi summentovate, perchè almeno possano essere equiparati agli aiutanti allievi. Perciò il comma a dovrebbe essere così formulato: « gli attuali misuratori assistenti e gli assistenti e sorveglianti stradali stabili e provvisori delle provincie venete e di Mantova che non fossero stati promossi. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Con questo noi verremmo ad ammettere un'ideoneità assoluta senza poterla poi esaminare. Bisognerebbe supporre che tutti avessero le qualità volute.

CAVALLETTO. È naturale. Hanno il diritto, e relativamente anche le qualità. E infatti (devo dare una spiegazione) quando nel 1859 si è fatta la parificazione degli impiegati del genio civile della Lombardia, tutti gli assistenti stradali, stabili o provvisori, furono indistintamente equiparati ad assistenti misuratori, con lo stipendio di lire 1200 e con le competenze di diaria che porta la legge del 1859. Ho dato là (*Accenna al banco della Commissione*) un decreto il quale si applicò a circa 55, cioè a tutti gli assistenti stradali, che appartenevano alle provincie della Lombardia. Questa equiparazione fu fatta in forza della legge del dicembre, o novembre che sia (adesso non ricordo), del 1859, applicandovi le disposizioni dei titoli 7 e 8. La legge del 1865 sull'ordinamento del genio civile conservò, rispetto agli ingegneri, le stesse disposizioni della legge del 1859; ma, per alcune classi di subalterni, non contemplò i casi speciali dell'amministrazione austriaca, e particolarmente degli assistenti e sorveglianti stradali che, come in Lombardia, a sistema austriaco, trovavansi nelle stesse condizioni anche nel Veneto e nella provincia di Mantova. E non poteva contemplarli, perchè si trattava di un personale che apparteneva ad uno Stato straniero, pel quale allora noi legislativamente non potevamo fare nessuna disposizione a suo riguardo, come erasi fatto nel 1859

per le provincie liberate. Ma era di tutta giustizia che questi assistenti e sorveglianti stradali, che erano nelle identiche condizioni dei loro colleghi di Lombardia, quando si fece la parificazione del personale tecnico delle provincie venete, fossero nominati assistenti misuratori. Non se ne volle sapere, e si lasciarono nello stato di provvisorietà nel quale erano stati mantenuti dal Governo austriaco, quantunque nel fatto fossero in pianta organica stabile.

Ma perchè, io domando, adesso che abbiamo dinanzi un disegno di legge, che può provvedere a riparare a questa evidente ingiustizia, non lo vorremo fare?

Vogliamo lasciare questi impiegati, i più dei quali hanno già 30 o 40 anni di servizio, li vogliamo lasciare ancora in una situazione precaria, per modo che quando siano inabilitati al servizio non possano avere nemmeno diritto a pensione?

Io credo che ciò non sia tollerabile, credo che ciò sia contrario ad ogni principio di giustizia; non dirò di equità, bensì di rigorosa giustizia.

L'onorevole ministro deve ricordare la morte abbastanza recente degli assistenti stradali Vaccaroni ed Ungaro. Quante volte io ho raccomandato che fosse provveduto alle loro vedove e non fu possibile ottenere alcun provvedimento di pensione! Io ho dovuto ricorrere al ministro dell'interno, all'onorevole Depretis, il quale coi fondi di cui può disporre del suo Ministero, ha provveduto alla meglio a queste due vedove.

La Vaccaroni è vedova di un assistente stradale, morto avente 38 anni di servizio. Io ho qui l'istanza di questa vedova a cui si è rifiutata la pensione, e perchè? perchè il suo marito non era stato equiparato al grado di assistente misuratore.

La Ungaro è vedova di un impiegato che aveva 50 anni di servizio, essa aveva un figliuolo unico che morì combattendo per la patria, a Bezzecca, e che si distinse pel suo valore, per cui fu fregiato della medaglia al valore militare due giorni prima della sua morte. Ad onta di tutto questo, io non ho potuto ottenere alcun provvedimento, e soltanto l'onorevole Depretis, che ha cuore di patriota, provvide a quella vedova! (*Bravo!*)

Io non voglio che si lasci questa classe d'impiegati in una condizione così eccezionale; voglio che ad essi almeno si applichino le disposizioni della legge del 1859 in analogia al decreto 30 dicembre 1857 che ho consegnato alla Commissione, e col quale allora furono nominati assistenti misuratori tutti indistintamente e senza riserve, gli assistenti e sorveglianti stradali stabili o provvisori delle provincie liberate di Lombardia. Io spero che l'onorevole

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

relatore, almeno in questa parte, vorrà sostenere la mia causa, che è causa di giustizia.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non so come siano ritornati i suoi dubbi all'onorevole Cavalletto.

L'onorevole Cavalletto in sostanza che cosa vuole? vuole quello che la legge già gli dà: la legge stabilisce che possano diventare aiutanti di terza classe; non vorrà che possano diventare aiutanti di seconda o di prima, si contenterà che alcuni più capaci diventino aiutanti di terza e che tutti gli altri diventino aiutanti di quarta, cioè aiutanti allievi.

CAVALLETTO. Non discutiamo di aiutanti allievi.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Siamo al 51.

MARCHIORI, relatore. Siamo al 50, parliamo degli aiutanti di terza.

PRESIDENTE. Siamo al 50.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma dunque da che cosa l'onorevole Cavalletto cava il dubbio che non debbano essere compresi? L'articolo stabilisce appunto che saranno compresi, perchè dice così:

« Saranno compresi fra gli aiutanti di 3^a classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 59:

« a) Gli attuali aiutanti di terza classe che non fossero promossi;

« b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 3^a classe;

« c) I misuratori assistenti, riconosciuti meritevoli di promozione;

« d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari, e di altri servizi, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Dunque sono compresi qui.

CAVALLETTO. No.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma, onorevole Cavalletto, per non esser compresi qui dentro bisognerebbe che non fossero nemmeno considerati come straordinari, perchè per quelli che sono in servizio dell'amministrazione viene l'inciso che dice: « I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari. »

Ora come vuol supporre l'onorevole Cavalletto che noi prendiamo gli straordinari e non prendiamo quelli che sono in servizio stabile da 20 o 30 anni? Non comprendo da che cosa possa nascere il dubbio, poichè la legge è fatta per regolare questa condizione. Se l'onorevole Cavalletto crede che invece

delle parole e di altri servizi, dopo le parole *porti e fari*, si debba dire e *gli assistenti stradali*, ne faccia la proposta, ma in genere, non solo per il Mantovano.

Creda a me l'onorevole Cavalletto che una gran parte del personale di tutti gli ex-Stati si trova in queste condizioni; del personale del ducato di Modena abbiamo 30 o 40 individui che paghiamo ancora e che non possiamo mettere in servizio, che potranno in parte forse entrare aiutanti allievi per pigliare 1200 lire, ma che sono ancora assistenti stradali perchè non avevano cognizioni tecniche sufficienti; ma non per questo si sono licenziati, li paghiamo continuamente.

Lo stesso potrei dire del Piemonte; ci sono i capi custodi dei canali che non hanno niente che fare coi custodi contemplati dalla legge che discutiamo, e neppure con quelli contemplati dall'ultima legge e dal regolamento del 1870.

Per esempio, qui nell'ex-Stato pontificio avremo 30 o 40 persone che avevano diverse denominazioni in servizio specialmente dei porti, degl'ingegneri meccanici, degl'ingegneri navali, perchè allora il Governo faceva da sè le escavazioni e costruiva i cavafanghi e gli altri attrezzi necessari. Or bene tutto questo personale è rimasto, ed ora gli daremo con la legge che discutiamo una posizione definitiva. Coloro che non potranno avere altra destinazione saranno posti per aiutanti allievi, salva la idoneità, e spariranno tutte le denominazioni. Questo è lo scopo della legge.

Vuole che qualunque siasi la condizione in cui si trovano gl'impiegati delle antiche amministrazioni ed anche della presente, non siano quest'impiegati considerati almeno come straordinari? Se diciamo che tutto quello che resta lo daremo agli straordinari, è evidente che lo daremo prima a quelli che sono in servizio. Dunque, se non pare che la parola « altri servizi » sia sufficiente, e vuole specificare gli aiutanti stradali, ce l'aggiunga, ma non c'è bisogno di dire « del Veneto » perchè io allora per giustizia bisogna che vada a ricercare tutte queste classi vaganti, che non hanno mai avuto una posizione determinatissima, che sono ancora stabili riguardo all'essere pagate; ma infine non hanno una posizione effettiva e nessun grado.

Ne abbiamo forse 150 di essi nell'amministrazione dei lavori pubblici; per conseguenza io prego l'onorevole Cavalletto di non volere nemmeno supporre che non siano compresi qui, perchè, ripeto, la legge è fatta per comprendere tutti indistintamente gli impiegati al servizio dello Stato che non abbiano una posizione definita, tanto è vero che il resto lo riserviamo agli straordinari.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Allora si mettano almeno, dopo i fari, anche le strade.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Metta pure le strade.

CAVALLETTO. Ma io qui trovo un'aggiunta « che siano riconosciuti idonei, » ed io dichiaro che questa condizione d'idoneità non fu nemmeno accennata quando si parificarono gli assistenti e sorveglianti stradali della Lombardia.

E io ho visto i quadri caratteristici di quei sorveglianti ed assistenti stradali, dopo la loro equiparazione e nomina ad assistenti misuratori, alcuni dei quali sapevano appena leggere e scrivere, ma avevano la pratica per sorvegliare la manutenzione delle strade nazionali; e nella finca dei *desiderii*, in quei quadri, alcuni di essi avevano scritto di nulla più desiderare e di essere contenti del posto loro assegnato non sentendosi capaci per funzioni più importanti.

Allora, e giustamente, non si fece alcuna riserva nell'ammettere questi individui nella categoria degli assistenti misuratori. Quelli del Veneto dovevano avere una stregua diversa di trattamento? Il Plateo, assistente stradale nella provincia di Treviso, arrivato ad 85 anni di età, per non perdere il beneficio del suo soldo, ha dovuto quasi morire sulla strada; egli ha voluto continuare a servire quantunque fosse decrepito ed avesse ogni diritto a riposo, che avrebbe chiesto, se gli fosse stata concessa, come ben meritava, la pensione. A tanto dura condizione furono posti dei benemeriti ed onesti impiegati! Ed è per questo che io ho sempre perorato, in occasione dei bilanci, la causa di questa sfortunata e brava gente.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ed ha ragione.

CAVALLETTO. Se l'onorevole ministro mi promette che tutti, proprio tutti, quelli che non fossero promossi aiutanti, saranno nominati aiutanti allievi, io mi acquieterò.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È tanta la stima che io ho per l'onorevole Cavalletto che, per parte mia, garantisco la collocazione di tutti quelli che egli mi suggerirà, per i veneti, perchè io son sicuro che egli dichiarando che sono idonei, lo saranno veramente.

L'onorevole Cavalletto ha parlato del Veneto, ed io gli ho citate altre regioni dove abbiamo una specie di zavorra di personale, e posso garantirgli che ci sono stati dei casi in cui dei chiavanti appena appena sapevano fare il loro nome quando andavano ad esigere quelle 40 o 50 lire. Eppure l'amministrazione non li ha tolti, nè li torrà mai, ed anzi cercherà di dare loro qualche cosa di più, poi-

chè sono tutti vecchi; ma non potrebbero essere classificati nel personale tecnico quando non sono capaci di scrivere quattro parole senza commettere dieci errori d'ortografia.

CAVALLETTO. Qualche sproposito. (*ilarità*)

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ci sono parecchi di questi casi.

Aggiungiamo pure la parola *strade*.

CAVALLETTO. Va bene, andiamo avanti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MARCHIORI, relatore. L'onorevole Cavalletto si è rivolto al relatore della Commissione quasi fosse poco zelante a difendere ed assicurare la sorte di questa classe di impiegati, e non volesse accogliere le sue considerazioni. Ma, onorevole Cavalletto, lo creda non è questo il mio pensiero, non è questa la deduzione che si può trarre da quanto io sono venuto esponendo.

Ho già detto prima le ragioni per le quali non si può ammettere l'aggiunta che egli propone nell'articolo 50 mentre si potrà discuterla più propriamente all'articolo 51.

In questo articolo 51 si parla degli aiutanti allievi nel qual grado saranno compresi i misuratori assistenti lombardi che prima erano sorveglianti stradali, i quali nel frattempo non siano stati promossi, e così potrà parlarsi dei veneti e mantovani, se si troverà necessario il farlo. Ma io credo che ciò sia inutile, perchè non può cadere dubbio che a questo grado in ogni caso converrà nominarli. Dubito della opportunità di fare delle aggiunte all'articolo, perchè, a mio avviso, ne possono derivare piuttosto degli inconvenienti, che non dei vantaggi. Per parte della Commissione non c'è difficoltà alcuna di aggiungere le parole « strade o sorveglianti stradali » ma forse mettendole in quest'articolo e non essendo state poste negli altri, si può pregiudicare la condizione di alcuni di questi sorveglianti stradali, i quali per avventura potessero avere il diritto di fare un passo più avanti. È una disarmonia, per dire così, che andiamo ad introdurre nella legge, a loro riguardo, che può dar luogo ad una svantaggiosa interpretazione.

Però siccome le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono state esplicite, siccome la Commissione crede che questi sorveglianti stradali debbano essere compresi nelle diverse classi di aiutanti, così non ha essa alcuna difficoltà di accettare l'introduzione della parola *strade* nel comma *d*, se ciò soddisfa l'onorevole Cavalletto; ma, ripeto, veda bene l'onorevole Cavalletto se non possa venire in qualche modo pregiudicata la sorte di questi sorveglianti che egli ha così validamente patrocinata.

Egli ha avuto poi parole nobilissime per la sorte di alcune vedove di questi sorveglianti; le sue parole come sempre furono elevate e toccanti, ma su questo argomento egli ha presentato un emendamento, o meglio un articolo speciale, è là adunque che si solleverà il dibattito. Il relatore quindi non ha creduto di manifestare ora il parere della Commissione, riservandosi di farlo quando quell'articolo verrà in discussione. Accenna solo che nella presente legge non si può in alcun modo, o certo non è opportuno, toccare la legge sulle pensioni. L'armonia delle leggi ha delle tiranniche necessità, che possono alle volte impedire, le nobili affermazioni umanitarie.

Concludendo, la Commissione dichiara di accettare che s'introducano nell'articolo 51 le parole: *strade o sorveglianti stradali*; ma ripete l'avvertenza che si badi bene di non pregiudicare la sorte di questi sorveglianti stradali. È questione di giustizia il pensare alla loro sorte, perchè da un decreto, che l'onorevole Cavalletto mi ha trasmesso, riflettente quelli di Lombardia, e da un prospetto di quei veneti, si vede la necessità e l'urgenza di dare a questi definitiva e stabile posizione. Ma lo ripeto per l'ultima volta senza uopo di alcuna aggiunta, l'articolo 51 ed i precedenti provvedono a questo personale nella forma la più esplicita e chiara.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto?

CAVALETTO. Togliamo pure le « strade » e finiamola; quando si dica « e altri servizi » resti bene inteso che tanto per l'applicazione della legge agli aiutanti, quanto per questi aiutanti allievi, saranno sempre compresi gli assistenti e sorveglianti stradali, tanto stabili che provvisori, delle provincie venete e di Mantova.

PRESIDENTE. Dunque allora io pongo ai voti l'articolo 50 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 51. Gli impiegati d'ordine con nomine stabili, compresi quelli fuori organico ed in disponibilità, gli impiegati amministrativi delle bonifiche, dei porti e fari, dei canali demaniali ed altri, al servizio delle opere pubbliche, saranno distribuiti nelle tre classi degli ufficiali d'ordine del genio civile, tenuto conto della loro anzianità e capacità.

« Gli impiegati d'ordine straordinari, al servizio delle opere pubbliche, compresi quelli al servizio dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, potranno essere nominati ai posti vacanti di ufficiali d'ordine, di seconda e terza classe, tenuto conto della durata del loro servizio, dei certificati degli studi percorsi e della capacità dimostrata. »

(È approvato.)

« Art. 52. Gli ufficiali in servizio ordinario, i quali per effetto della presente legge, venissero ad occupare un posto con stipendio inferiore a quello di cui godono attualmente, lo conserveranno, finchè non siano in miglior modo provvisti. »

(È approvato.)

« Art. 53. Per gli aiutanti del genio civile attualmente in servizio non aventi grado d'ingegnere od architetto o titolo equivalente rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 340 della legge 20 novembre 1859, n° 3754. »

(È approvato.)

Titolo terzo. *Disposizioni generali.*

Non mettono capitolo qui?

MARCHIORI, *relatore*. No, perchè è uno solo.

PRESIDENTE. Ma anche quello prima era d'un capitolo solo. Il titolo secondo si compone anch'esso di un capitolo solo.

MARCHIORI, *relatore*. Bene, si può mettere « Capitolo settimo. »

PRESIDENTE. Certamente.

« Art. 54. È vietato a tutti gli impiegati dell'amministrazione centrale e del genio civile, di prender parte, nel proprio interesse, a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere ritenuti dimissionari. »

TROMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMPEO. L'articolo 54 dice: « È vietato a tutti gli impiegati dell'amministrazione centrale e del genio civile... »

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Vanno tolte le parole *dell'amministrazione centrale*.

TROMPEO... di prender parte, nel proprio interesse, a qualunque impresa, ecc. »

Ora a me pare che queste parole; *nel proprio interesse*, possano restringere il divieto che si vuole imporre a tutti questi impiegati di prender parte a qualunque impresa di pubblici lavori sotto pena di dimissione. Ad ogni modo queste parole potrebbero dar luogo ad equivoci o dubbiezze che a me sembra sia meglio di dissipare. Epperò io credo che, per rendere quest'articolo in modo preciso corrispondente allo scopo che ci proponiamo, sarebbe meglio togliere via addirittura queste parole: *nel proprio interesse*; e così, a giudizio mio, sarebbe eliminato ogni pericolo di interpretazione meno esatta, e di equivoci che potrebbero in determinati casi essere cagionati da questo articolo, ove fossero conservate le parole, che io propongo vengano soppresse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Anzitutto osservo che in quest'articolo è incorso un errore di stampa;

si è detto impiegati dell'amministrazione centrale perchè c'era nel primo titolo, e si è trascritto in questo; in quanto alla proposta dell'onorevole Trompeo io non ho alcuna obiezione a fare alla soppressione delle parole: *nel proprio interesse*. Questa è la dizione della vecchia legge tuttora in vigore, e non fu che copiata; forse in quella legge si è voluto intendere che qualcuno potrebbe avere una rappresentanza di pupilli, di consorzi, o che so io, e che alcuno sia consocio, anche senza saperlo; non essendo l'impiegato direttamente amministratore si potrebbe trovar coinvolto in un *veto*; questa è presso a poco la ragione per cui nella vecchia legge era detto: *nel proprio interesse*. Ad ogni modo se si vuol sopprimere queste parole, io non ho difficoltà che si sopprimano.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

MARCHIORI, relatore. Acconsente.

PRESIDENTE. Così, prima di tutto restano sopprese le parole *dell'amministrazione centrale* che sono un mero errore di stampa; poi l'onorevole Trompeo propone la soppressione delle parole: *nel proprio interesse*, soppressione la quale è accettata dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Ora rileggo l'articolo 54:

« È vietato a tutti gl'impiegati del genio civile di prendere parte a qualunque impresa di pubblici lavori sotto pena di essere ritenuti dimissionari. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 55. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennità e competenze del personale del genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi al servizio generale del genio civile ed all'amministrazione centrale, nonchè per la eccedenza, sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sarà destinato.

Tale disposizione è però limitata ai tre anni fissati dall'articolo 43 per l'attuazione definitiva del ruolo del personale del genio civile, dopo di che sarà provveduto con la legge del bilancio.

(È approvato.)

« Art. 56. Le disposizioni della presente legge, in quanto sieno applicabili, sono estese al reale corpo delle miniere istituito dalla legge sull'ordinamento del genio civile del 20 novembre 1859, n° 3754, ed agli ingegneri dei canali demaniali che per effetto della legge medesima formarono parte del genio civile. »

(È approvato.)

« Art. 57. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e cesseranno gli assegni o soprassoldi dalla stessa non consentiti. »

(È approvato.)

Vi sarebbe ora una aggiunta dell'onorevole Cavalletto, che è del tenore seguente:

« La pensione degli antichi assistenti stradali provvisori di nomina austriaca e delle loro vedove, che non fossero stati parificati ad assistenti misuratori, sarà commisurata sullo stipendio di lire 1200 a questi assegnato. »

CAVALLETTO. Dopo le dichiarazioni avute dall'onorevole ministro, nella certezza che saranno tutti parificati, io rinuncio a questa aggiunta.

Quanto alle vedove, quelle che sono provviste adesso col mezzo del Ministero dell'interno, hanno provve limenti duraturi e non saranno abbandonate; ho fiducia che l'equità e la giustizia del Governo, qualunque sia il ministro, manterrà quei doverosi provvedimenti.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l'onorevole Cavalletto di non avere insistito in questa sua aggiunta, che riguardava un argomento di pensioni direi quasi estraneo alla sostanza della presente legge. Quanto alle vedove ho già dichiarato altre volte, che coi piccoli mezzi di cui dispone il Ministero dei lavori pubblici, io avrei sempre cercato di sovvenire quelle le cui istanze fossero venute a mia cognizione, e l'ho anche fatto in diversi casi, e così farò sempre e volentieri per tutte quelle altre che mandassero direttamente delle istanze.

PRESIDENTE. Siccome questa legge è stata molto e successivamente emendata, io pregherei l'onorevole relatore (se è in grado oggi, se no domani, prima che si venga alla votazione) di voler esporre alla Camera se, per gli emendamenti introdotti, sia necessaria la coordinazione di alcuni articoli.

È in grado di riferire oggi?

MARCHIORI, relatore. Ad avviso della Commissione non occorre alcun emendamento per la coordinazione delle modificazioni introdotte al progetto di legge.

Solamente all'articolo 33 è opportuna una dichiarazione o spiegazione del ministro.

L'articolo 33 dica che gl'ingegneri allievi possono essere scelti coi due metodi: o col concorso o direttamente dalle scuole.

Per questo secondo sistema, secondo un emendamento dell'onorevole Cavalletto, occorre avere riportato almeno l'80 per cento dei punti di classificazione.

Dalla discussione fatta in questa Camera risulta chiaramente che si è inteso che i punti di classifica-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

zione devono riferirsi non all'esame di laurea od altro con il quale si compiono gli studi nelle varie scuole, ma a quelli riportati in tutti gli anni che ha durato il corso degli studi.

Avviene che nella scuola d'applicazione di Napoli per punti di classificazione s'intendono solamente i punti riportati nell'esame di laurea. Non è questo che si è voluto votando l'articolo.

Aggiungendo la parola *media* dei punti di classificazione sarebbe tolto ogni dubbio; ma siccome ciò non si può fare essendo votato l'articolo, così occorre una dichiarazione dell'onorevole ministro che, per il personale che dovrà venire da queste scuole o che è già venuto e che eventualmente si trova al servizio dello Stato, e può usufruire di qualche disposizione di questa legge, saranno richiesti non i punti riportati esclusivamente nell'esame di laurea, ma saranno richiesti anche i punti riportati nei singoli anni di corso.

La Commissione spera che l'onorevole ministro vorrà dare alla Camera assicurazioni sul modo che verrà tenuto per l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 33.

Un errore di fatto è poi occorso all'articolo 53. Non è la legge del 20 marzo, ma bensì del 20 novembre; va corretto quindi il mese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io aveva proposto due modi per computare questi punti, riferendomi o ai due ultimi anni di corso, o all'esame di laurea; ma poi ho lasciato piena libertà all'onorevole ministro di adottare quella formula che meglio gli garbava. Poi ho fatto una raccomandazione all'onorevole ministro, cioè di provvedere, di accordo col suo collega il ministro dell'istruzione pubblica, affinché fosse accertata l'equivalenza di queste graduazioni di classificazione in tutte le scuole di applicazione. Io credo che il ministro dei lavori pubblici, di accordo coll'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, potrà ottenere un tal metodo di classificazione che soddisfi e possa corrispondere anche all'articolo che abbiamo votato senz'altro cambiamento per adesso, o modificazione dell'articolo votato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Commissione non domanda di cambiare, secondo me, perchè mi pare che sarebbe intempestivo.

PRESIDENTE. Non si potrebbe.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Del resto io volevo appunto rispondere che le dichiarazioni e l'impegno da me preso di coordinare i metodi che ora sono

diversi nelle varie Università, fanno sparire qualunque possibilità di diverso trattamento rispetto alla applicazione di questo articolo. Non resta che l'applicazione al passato, e per questo terrò conto delle osservazioni fatte testè dall'onorevole Commissione. Ma mi permetto però di osservare che non vedo quali inconvenienti possano in nessuna maniera avvenire, qualunque sia il metodo che seguano le Università. Si tratta di assegnare ad ogni Università il numero di posti che ad essa spetta; un numero di posti, dice l'articolo, proporzionato al numero dei laureati. Per conseguenza all'Università di Napoli, qualunque sia il metodo che essa segue nella sua classificazione, si daranno per esempio 10 posti. Dunque, a meno che possano avvenire inconvenienti tra gli allievi di quella stessa scuola, per le altre Università non c'è nessun pericolo. Ma è evidente che noi cercheremo di avere, anche pel passato, un metodo più conforme che sia possibile, richiedendo ad una Università tutto quello che si richiederà alle altre.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, conchiude con una proposta?

MARCHIORI, relatore. No; la Commissione prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che nell'avvenire ed anche per il passato si cercherà di mettere gli allievi che dovranno venire o che sono già venuti dall'istituto di Napoli, riguardo ai punti di classificazione alla pari di quelli delle altre scuole.

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi proposta, e colla intesa che sarà corretto l'errore di stampa incorso nell'articolo 53 indicato dall'onorevole Marchiori, la legge è completamente votata per alzata e seduta. Ora, mi pare opportuno che la si voti a squittinio segreto domani, in principio di seduta. Ed anche mi sembra opportuno di non incominciare ora la discussione del disegno di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio, perchè domani si deve cominciare la seduta colla discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica. Quindi, non potendosi, a quest'ora, cominciare a discutere il Codice di commercio, scioglierò la seduta. (Sì! sì!)

Domani mattina, alle ore 11, gli uffici V ed VIII, che oggi non furono in numero, sono pregati di riunirsi straordinariamente per costituirsi e mettersi al corrente delle discussioni.

Domani, alle ore 2 pomeridiane, seduta pubblica.

La seduta è levata alle 4 55.

*Ordine del giorno per la tornata di venerdì:**(Alle ore 2 pomeridiane.)*

- 1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo all'ordinamento del corpo del genio civile;
- 2° Riforma della legge elettorale politica;
- 3° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;
- 4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;
- 5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;
- 6° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;
- 7° Sullo scrutinio di lista;
- 8° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;
- 9° Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881;
10. Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;
11. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

12. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878, concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;

13. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;

14. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

15. Concessione alla società delle ferrovie Sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al golfo degli Aranci;

16. Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

17. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;

18. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina.

Prof. AVV. LUIGI BAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botte.

